

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 688<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 36939

##### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . . 36941

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 36939

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 36940, 36991

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante.. . . . 36939

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale n. 938:

PRESIDENTE . . . . . 36990

PREZIOSI . . . . . 36990

SCHIAVONE . . . . . 36990

Presentazione . . . . . 36957

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 36939

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . Pag. 36991

##### Approvazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965 » (1549-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

BATTISTA, relatore . . . . . 36961

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36961

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965 » (2022) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MICARA, relatore . . . . . 36961

OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36961

« Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1º dicembre 1964 e sua esecuzione » (2023) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MICARA, relatore . . . . . Pag. 36962  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36962

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965 » (2257):

MONTINI, relatore . . . . . 36963  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36963

« Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963 » (2270) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MONTINI, relatore . . . . . 36963  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36963

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966 » (2271) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore . . . . . 36964  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36964

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965 » (2272) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNUZZI, relatore . . . . . 36965  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36965

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO),

firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964 » (2201):

BATTISTA, relatore . . . . . Pag. 36966  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36966

#### Seguito della discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: " Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani " » (2356) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima):

\* ADAMOLI . . . . . 36943, 36955  
\* ARTOM . . . . . 36952  
\* BERLINGIERI, relatore . . . . . 36941 e passim  
\* MARIS . . . . . 36942, 36947  
PACE . . . . . 36958  
\* PAFUNDI . . . . . 36958  
\* POËT . . . . . 36959  
REALE, Ministro di grazia e giustizia 36941 e passim  
\* TOMASSINI . . . . . 36947

#### Votazione e approvazione:

« Norme sui passaporti » (1775-Urgenza):

BATTINO VITTORELLI, relatore . . . . . 36973  
GIANQUINTO . . . . . 36967  
OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . . 36977  
TRIMARCHI . . . . . 36970

#### INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI

Annunzio di interpellanze . . . . . 36992  
Annunzio di interrogazioni . . . . . 36993  
Annunzio di mozioni . . . . . 36991  
Per la discussione della mozione n. 52:

PRESIDENTE . . . . . 36985  
\* BRAMBILLA . . . . . 36985

#### PER LE FERIE ESTIVE

PRESIDENTE . . . . . 36991

#### SULLA PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELLO STATO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE . . . . . 36989  
PERNA . . . . . 36986

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E**. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dà lettura del processo verbale.

**G E N C O**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che, su designazione del Gruppo liberale, ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni il senatore Veronesi in sostituzione del senatore D'Andrea.

### **Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona » (2370);

Deputato **STORCHI**. — « Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici » (2371);

« Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi » (2372);

Deputato **RADI**. — « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori » (2373);

Deputati **GAGLIARDI** ed altri. — « Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (2374);

Deputati **DE MEO** e **DE LEONARDIS**. — « Modifiche ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare » (2375);

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale » (2376).

### **Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**DE LUCA** Angelo e **TRABUCCHI**. — « Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, numero 262, in materia di imposte di consumo sul cacao » (2377);

**DONATI**, **PIOVANO**, **MORABITO**, **ALCIDI REZZA** Lea, **BASILE**, **TOMASSINI**, **ROMAGNOLI** **CARETONI** Tullia, **BELLISARIO**, **ROMANO** e **MONETI**. — « Ordinamento del primo biennio delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado » (2378).

### **Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c),

della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2301), previ pareri della 1ª e della 8ª Commissione.

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri):

« Proroga della legge 29 dicembre 1961, n. 1528, sull'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia » (2338);

« Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano » (2353);

« Contributo al Consiglio italiano del movimento europeo » (2354);

« Contributo a favore dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa con sede in Roma » (2355);

*5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Modifiche all'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2298, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 21 aprile 1961, n. 342, in materia di perizie di tabacchi greggi » (849);

« Sostituzione delle tabelle A, B ed E allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (2044);

GAIANI e GIANQUINTO. — « Provvedimento a favore dei produttori di riso e dei partecipanti del comune di Porto Tolle danneggiati dalla mareggiata del 4-5 novembre 1966 » (2166), (*Con l'approvazione di detto*

*disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: GUARNIERI. — « Provvedimenti a favore dei produttori di riso e dei partecipanti della zona del comune di Porto Tolle, colpita dalla mareggiata del novembre 1966 » (2222);

Deputati ARMATO e NANNUZZI. — « Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato » (2189);

*7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

BERNARDINETTI e DE LUCA Angelo. — « Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dall'aviazione civile dei militari dell'aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre Amministrazioni statali in servizio presso lo stesso Ispettorato generale » (2167);

DERIU e DE LUCA Angelo. — « Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali » (2249);

Deputati ALESSANDRINI ed altri. — « Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288 » (2321);

Deputati COLLESELLI ed altri. — « Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (2341);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, sul piano regolatore generale degli acquedotti » (2343);

« Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 » (2344) (*Approvato con il seguente nuovo titolo*: « Ulteriore proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 dicembre 1915 »).

**Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, a norma dell'articolo 100 della Costituzione, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione, per gli esercizi 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965 (*Doc. 29*).

Comunico altresì che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », per gli esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e secondo semestre 1965 (*Doc. 29*).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: " Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani " » (2356) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: " Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani " » già approvati dalla Camera e dai deputati.

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti. Da parte dei senatori Rendina e Maris è stato presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge tendente a sostituire le parole: « 31 dicembre 1968 », con le altre: « 31 dicembre 1969 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

\* **B E R L I N G I E R I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo è contrario e credo di averne spiegato le ragioni stamane.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Rendina e Maris. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Rendina e Maris è stato presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

\* **B E R L I N G I E R I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Rendina e Maris è stato presentato un emendamento tendente a sostituire nell'articolo 7 del decreto-legge le parole: « 31 dicembre 1968 », con le altre: « 31 dicembre 1969 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

\* **B E R L I N G I E R I , relatore.** La Commissione è contraria.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Rendina e Maris. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Samaritani, Adamoli e Francavilla sono stati presentati due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

*Dopo l'articolo 8 del decreto-legge inserire i seguenti:*

Art. 8-bis.

I contratti di locazione di immobili non potranno essere stipulati per una durata inferiore a 3 anni, se destinati ad abitazione, e a 5 anni, se destinati ad attività professionali, artigianali, nonchè di esercizio di cooperative od altre organizzazioni mutualistiche o assistenziali.

La scadenza legale si sostituisce di diritto ad ogni pattuizione che preveda una più limitata durata del contratto.

Art. 8-ter.

La risoluzione del contratto prima della scadenza potrà essere chiesta per grave inadempienza in ordine agli obblighi derivanti dal contratto. Potrà essere inoltre chiesta, previo preavviso di 4 mesi, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno:

a) dal locatore che intenda abitare o esercitare direttamente una attività artigianale o professionale nell'immobile di cui chiede il rilascio o che intenda farvi abitare o esercitare un proprio parente;

b) dal conduttore che abbia necessità di trasferire altrove la propria abitazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questi emendamenti.

\* B E R L I N G I E R I , relatore. La Commissione è contraria, ma soprattutto tiene a precisare questo concetto che si ritiene assolutamente essenziale. In fondo, con l'articolo 8-bis, si intenderebbe limitare la libertà di contrattazione relativamente a

contratti di locazione che scaduti, cioè fuori di blocco per le scadenze già avvenute, verrebbero a trovarsi in una situazione di libertà di contrattazione, di negoziazione, la quale viceversa dovrebbe essere contenuta e regolamentata da questa norma di legge che non appare né giustificata, né legale dal punto di vista della correttezza giuridica. Pertanto la Commissione si dichiara contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* M A R I S . Onorevole Presidente, poichè mi pare che non sia stata esattamente intesa la portata di questi emendamenti io preferisco ritirarli, perchè non siano eventualmente preclusivi di un eventuale disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Adamoli, Maris e Kuntze è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 11-bis del decreto-legge. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

*Sostituire l'articolo 11-bis del decreto-legge con il seguente:*

« Dopo la cessazione del regime vincolistico, i canoni di locazione degli immobili già sottoposti a vincolo non possono superare la misura risultante dal reddito lordo determinato dal NCEU ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita. Quando siano state eseguite sull'immobile opere di restauro o di trasformazione, il canone dovrà essere maggiorato in

misura corrispondente all'interesse legale delle spese sostenute dal locatore.

In ogni provincia, entro il 31 dicembre 1966, è costituita presso l'amministrazione provinciale una commissione presieduta dal presidente della provincia e composta dal procuratore delle imposte, da un rappresentante dell'UTE, da un rappresentante del Genio civile, da due rappresentanti dei proprietari di immobili iscritti al ruolo delle imposte e da due rappresentanti degli inquilini non proprietari.

I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto tra i cittadini abitanti nelle relative circoscrizioni, e designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie interessate.

Della commissione provinciale fanno parte i sindaci dei comuni interessati o loro delegati.

Le commissioni provinciali determinano annualmente le tabelle dei canoni per ogni comune e per ciascuna categoria e classe di immobili prevista dal NCEU sulla base:

a) del reddito lordo catastale moltiplicato per il coefficiente di trasformazione del valore della lira in base agli indici del costo della vita, per le costruzioni precedenti al 1946;

b) dei valori catastali del terreno e dei costi di costruzione secondo i prezzi vigenti per l'edilizia statale e sovvenzionata, di cui alle tariffe mensili fissate dal Genio civile e riferiti all'anno di costruzione, per le costruzioni successive al 1946.

Ai valori determinati nelle tabelle annuali dei canoni possono applicarsi tassi di remunerazione non superiori al 3 per cento per le abitazioni e al 6 per cento per i locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

Le tabelle devono essere formulate e rese pubbliche entro il 1° ottobre del 1967 e degli anni successivi.

A datare dal 1° gennaio 1968 il conduttore deve corrispondere il nuovo canone stabilito dalla tabella, con la maggiorazione di cui al sesto comma del presente articolo sostituendolo al canone pattuito.

Il locatore o il conduttore dell'immobile che non ritengano equo il canone determi-

nato nella tabella possono adire l'autorità giudiziaria.

Nel corso della controversia il conduttore è tenuto a corrispondere il canone determinato dalla tabella.

I canoni degli alloggi per cui è prevista la cessazione del vincolo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1123, non possono essere, successivamente alla cessazione del vincolo stesso, superiori del 25 per cento rispetto a quelli corrisposti alla data del 27 giugno 1967.

I canoni degli alloggi per cui è prevista la cessazione del blocco stabilito dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, non possono essere, successivamente alla cessazione del blocco, superiori del 10 per cento a quelli corrisposti alla data del 27 giugno 1967 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* A D A M O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo emendamento si riferisce al problema molto dibattuto, sia alla Camera, sia qui in Senato, dell'equo canone. Su questo questione già altri colleghi, il relatore e il Ministro hanno avuto ripetute occasioni di pronunciarsi. Ma io ritengo necessario ancora dire qualche cosa dato che questo è uno dei punti qualificanti di tale legge. Voi avete respinto la nostra proposta di mantenere il blocco, e avete invece imboccato un'altra strada, quella del passaggio da un regime di blocco ad un regime di liberalizzazione, sia pure in modo graduale senza nessuna regolamentazione degli affitti; questo, passaggio, a nostro giudizio, crea una situazione estremamente pericolosa che voi avreste dovuto meglio valutare, anche attraverso alcune affermazioni fatte sia dal relatore sia da altri colleghi. Lo stesso Ministro, che pure in campo economico ha voluto dire che si muove non con la certezza con cui si muove nel campo giuridico — e questo lo ha affermato lui, non che io riconosca che sia esatto —, anche il Ministro ha dovuto affermare che i riflessi economici di questo provvedimento sono im-

prevedibili. Nel campo sociale mi pare che sia difficile contestare qual è la conseguenza, anche se questa mattina l'onorevole Ministro ha cercato di attenuare la prospettiva dell'aumento del costo della vita, ma soltanto attenuare, non negare. Nel campo economico le cose sono imprevedibili.

Si dice che le questioni saranno poi affrontate alla fine del 1969, quando si entrerà in pieno regime di liberalizzazione. Le vostre preoccupazioni sono apparse anche evidenti dal fatto che avete dovuto accettare una cosa come la famosa Commissione conciliativa, che sta appunto a confermare che il vuoto che si apre in qualche modo vi ha preoccupato. Avete creato un organismo che non ha nessuna possibilità d'intervento, di azione seria: un organismo — lasciate che io vi dica — che cede ad una certa tentazione ipocrita tra il dire e il fare, poichè questa Commissione conciliativa, per il modo come è composta, per come è presieduta, per i poteri che ha, non avrà nessuna possibilità di funzione.

E quando il collega relatore dice: qui vi sarà una specie di incontro di fioretto tra il padrone di casa e l'inquilino e si vedrà chi saprà meglio giocare quest'arma cavalleresca, io non credo che sia convinto di questa immagine un po' pittoresca, poichè non voglio dire che si tratti del lupo e dell'agnello, non voglio per questo generalizzare per i padroni di casa e ritenerli tutti lupi famelici, ma non credo che nessuno possa pensare di poter mettere sullo stesso piano il padrone di casa che è sicuro della sua vita, sicuro delle sue scelte e l'inquilino che si trova di fronte ad un'alternativa a cui difficilmente può sfuggire. Quindi voi stessi sapete che questa Commissione conciliativa è soltanto una soluzione formale che però ha la sua importanza in quanto conferma che voi siete preoccupati del vuoto che si va a creare. Ora siamo rimasti soltanto noi a difendere l'equo canone ma non perchè fosse sbagliato il principio; siamo partiti in buona compagnia: i compagni socialisti, parlamentari della Democrazia cristiana, parlamentari sindacalisti, cattolici, movimento delle ACLI, hanno sostenuto questa posizione. Se strada facen-

do siamo rimasti soltanto noi, non è perchè ripeto gli altri siano rinsaviti, ma perchè, in questo gioco tra maggioranza e Governo, è evidente che non è la maggioranza che riesce ad influenzare il Governo ma sono le scelte governative che vengono ad incidere sulla maggioranza. Qui siamo di fronte ad un caso chiaro perchè eravamo tutti d'accordo, i compagni socialisti, gli aclisti, i sindacalisti cattolici — e ciò è stato ricordato alcuni giorni fa alla Camera — però di fronte alla volontà del Governo tutti sono spariti e siamo rimasti noi a difendere questo principio a nostro avviso, molto importante. Perchè si respinge questo principio? Nessuno osa contestare la sua validità. Si dice solo che sul piano tecnico, sul piano della funzionalità non vi sono gli strumenti che possano dare una certezza di efficacia: mancherebbe il famoso parametro. Ma quando si va a leggere le discussioni che si sono avute in questo campo si riscontrano le posizioni più disparate. Ad esempio l'onorevole Misasi, sottosegretario per la giustizia, che ha partecipato al dibattito in Commissione dell'altro ieri, non ha parlato di parametri. Ha detto solo che non vi è stato il tempo per approfondire il problema e ha detto: « ne riparleremo alla prossima legislatura. Non è escluso che nella prossima legislatura faremo un provvedimento per affermare il principio dell'equo canone ». Ossia nessuno osa contestare questa questione, soltanto si dice che non si è trovato il modo tecnicamente convincente e che per questo non si vuol fare nulla.

Quando noi abbiamo presentato la nostra proposta — e del resto il nostro emendamento è tratto da una nostra proposta di legge e dalle posizioni assunte dai colleghi di altre parti e anche della maggioranza — abbiamo dato delle indicazioni tecniche; nella nostra proposta vi sono dei criteri per stabilire la base del fitto equo. Vi sono le distinzioni tra le costruzioni prima del 1946 e dopo il 1946; vi sono riferimenti molto precisi perchè non è vero che in questo nostro Paese siamo all'anno zero. Voi, addirittura, quando si tratta di dover difendere certe posizioni siete catastrofici nel giudizio sulla struttura organica del nostro



Paese, per cui in Italia non saremmo in condizioni di trovare una strada valida per stabilire un metro giusto per quanto riguarda i fitti. In definitiva, egregi colleghi, voi scegliete la via del mercato libero proprio in un settore estremamente delicato. Ma permettete che vi richiami questa strana situazione. Voi spesso presentate dei provvedimenti di protezione, di limite, di vincolo che riguardano settori dove magari la possibilità autonoma privata ha la sua piena estrinsecazione. Qui, in un settore che voi riconoscete non equilibrato, voi tutti avete detto che il rapporto domanda-offerta non è giusto; voi tutti avete detto che il problema di fondo dell'abitazione non è risolto. Ebbene, proprio in questo campo di contenuto strettamente sociale, dove tutti riconoscete l'equilibrio in atto del mercato, proprio qui voi andate verso la strada della piena libertà di mercato. Proprio qui deve trionfare la legge del mercato. Tutto questo è veramente strano. Chi ha ragione allora? Chi voleva questa situazione? Credete forse, in questo modo, di fare l'interesse delle grandi masse degli inquilini o di tutta la popolazione? Qui ha trionfato solo un certo gruppo, un certo modo di vedere i rapporti economici. È inutile che voi cerchiate di giocare con le parole: con la piena liberalizzazione del mercato degli affitti avete dato ragione ad una stretta minoranza del nostro Paese, non tenendo conto delle realtà vere del nostro tempo.

Per questo, onorevoli colleghi, noi vi invitiamo ad approvare il nostro emendamento, lasciando poi eventualmente le soluzioni tecniche alle stesse Commissioni che faranno le loro esperienze. Un Governo degno di questo nome non può rifiutare di accettare un principio giusto solo perchè afferma di non avere gli strumenti tecnici per poterlo attuare. Questa sarebbe una confessione grave di impotenza e di incapacità. Se questa è la vostra conclusione noi non potremo non trarne delle giuste indicazioni, anche politiche.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

\* **B E R L I N G I E R I , relatore.** La Commissione è contraria all'emendamento proposto. Innanzitutto la formulazione dell'emendamento è veramente strana e costituisce come una condanna perpetua nei confronti del conduttore. Dice il primo comma dell'emendamento: « Dopo la cessazione del regime vincolistico, i canoni di locazione degli immobili già sottoposti a vincolo non possono superare la misura risultante dal reddito lordo determinato dal NCEU ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, moltiplicato per il coefficiente... ». Quindi si regola per l'eternità. Non si dice che questa disposizione di legge vale fino al 1968, al 1969 o al 1970: vale per l'eternità.

**A D A M O L I .** Niente è eterno, le leggi non sono eterne.

**B E R L I N G I E R I , relatore.** Mettiamoci intanto d'accordo con noi stessi. Stamattina da più parti politiche si è detto: voi andate avanti con norme transitorie, ma questo benedetto codice civile lo volete osservare una volta tanto, sì o no? Lo vogliamo osservare assieme, noi vi diciamo. Quando, dopo le scadenze del blocco di legge, avremo avuto una libertà di negoziazione come potrebbe essere equo e legale inserire una norme di legge cogente che incide precisamente sulla libertà di contrattazione? Libertà di contrattazione, badate, che non fa spavento per la assunta e dedotta liberalizzazione, perchè noi, per primi, abbiamo precisato e ripetuto alla Camera dei deputati e anche in Commissione giustizia, che, fino al dicembre 1968 e fino al giugno 1969, avremo una nuova regolamentazione organica in tema di locazioni urbane che sarà fatta dal nuovo legislatore. Quindi evidentemente non arriveremo fino alla scadenza prevista oggi, cioè fino al 31 dicembre 1968 o al giugno 1969 lasciando non regolamentate quelle situazioni di fatto e quelle situazioni di diritto che nel frattempo potranno sorgere ed essere meglio valutate, e risolte alla stregua di queste sommesse considerazioni che sono soprattutto di stretto rigore giuridico. Io vorrei vedere

il legislatore del luglio 1967 imporre una norma cogente a rapporti locatizi o a negozi giuridici i quali non saranno più sottoposti ad alcun vincolo. Vorrei vedere a questo punto il legislatore imporre una regolamentazione del prezzo di locazione, di quel rapporto giuridico non più soggetto ad alcun limite, ad alcun vincolo. Vorrei vedere il legislatore che, attraverso la porticina di servizio, si inserisce soltanto per regolamentare la corresponsione che è uno degli elementi caratteristici ed essenziali del negozio giuridico posto al vostro autorevole esame.

Per queste sommesse considerazioni, la Commissione deve esprimere parere sfavorevole.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario perchè, come è stato detto poco fa dal senatore Adamoli, questo emendamento ripropone la questione principale che investe tutto il disegno di legge e che è stata fatta valere in sede di discussione generale.

Vorrei dire qualcosa al senatore Adamoli, e vorrei innanzitutto pregarlo di immaginare che anche il Ministro della giustizia ha forse studiato economia politica... (*Interruzioni del senatore Adamoli*).

No, io non ho detto che non m'intendo di questi problemi, ho detto che il giudizio finale sull'equo canone non appartiene oggi al Ministro della giustizia; il Ministro della giustizia sta esaminando un provvedimento e quindi anche se fosse convinto che l'equo è la cosa più bella di questo mondo, non lo potrebbe accettare finchè esso non sia articolato in modo che possa entrare in una legge con efficacia e senza provocare inconvenienti gravissimi. Questo ho detto io, pertanto mi lasci essere interprete autentico delle mie parole. Comunque questo lo aggiungo di passaggio.

Il relatore vi ha esposto le ragioni giuridiche, direi invincibili, per cui questo articolo 11-bis non può essere votato senza

mettersi in contrasto con la struttura generale della legge. Ma io aggiungo una cosa che del resto ho già rilevato.

Se (come non viene contestato, non è stato contestato alla Camera dei deputati, ed è stato riconosciuto espressamente ieri sera dal senatore Maris) era ed è difficile trovare gli strumenti per tradurre in norma giuridica l'equo canone, io devo rilevare che nel momento in cui voi dite che si tratta di una cosa che era ed è difficile, una questione cioè per la quale non si è ancora trovata soluzione voi questa disposizione me l'articolate in un emendamento; cioè avete trovato finalmente la chiave che cinque minuti fa non avevate, e mi articolate una soluzione che non avevate in un emendamento il quale, capovolgendo il significato di tutta la legge, si preoccupa di descrivere che cosa avverrà quando finirà il vincolo delle locazioni.

Per queste altre ragioni, che sono del resto inerenti alla struttura integrale del disegno di legge, che questo emendamento non fa che contraddire dalle fondamenta, io sono contrario alla sua approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Adamoli, Maris e Kuntze. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Adamoli e Maris è stato presentato, in via subordinata, un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 11-bis del decreto-legge. Se ne dia lettura.

**G E N C O ,** *Segretario:*

*In via subordinata, al primo comma, all'articolo 11-bis del decreto-legge, sostituire le parole: « dal giudice conciliatore o da un conciliatore da lui delegato », con le altre: « dal sindaco o da un consigliere comunale da lui delegato ».*

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* M A R I S . L'ho già illustrato ieri in sede di discussione generale, signor Presidente, e ritengo che sia sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

\* B E R L I N G I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario e rinuncia a motivare: infatti, proprio nel momento in cui si descrive una attività tipicamente ed essenzialmente di conciliazione faremmo a meno dell'unico organo di conciliazione che possediamo, cioè il conciliatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato in via subordinata dai senatori Adamoli e Maris. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Abbiamo così esaurito l'esame degli emendamenti. Passeremo ora alla votazione del disegno di legge composto di un articolo unico.

T O M A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* T O M A S S I N I . Onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevole Ministro, per quanto concerne l'incidenza e i riflessi che la legge in discussione può avere sotto il profilo economico, ha già parlato il collega Roda; io mi limito a poche considerazioni di carattere generale per esprimere i motivi d'ordine sociale-politico e giuridico che ci consigliano a non dare il voto favorevole alla legge.

Innanzitutto debbo rilevare ancora una volta che il decreto-legge non è legittimo sot-

to il profilo costituzionale dato che in esso non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 77 della Costituzione il quale parla di casi straordinari di necessità ed urgenza.

Ora, non ha senso qui il concetto di « caso », perchè non è un caso quello di essersi trovati alla scadenza della proroga del blocco dei fitti; anzi, è proprio un controsenso, giacchè la scadenza fissata è nota, mentre il « caso » è un evento non previsto e non prevedibile, quindi non noto.

Il motivo per il quale il regime vincolistico fu prorogato di sei mesi fu quello di portare a termine l'elaborazione di una disciplina organica delle locazioni. Ed allora delle due l'una: o tale disciplina non era stata elaborata e quindi permanevano i motivi per una ulteriore proroga di attesa, o era stata elaborata e allora doveva essere esaminata e discussa in Parlamento anche con procedura d'urgenza o urgentissima, come del resto si fa oggi con questo decreto-legge e come si è fatto per molte altre leggi.

Ora noi ci troviamo di fronte a un bivio che è veramente un po' drammatico, direi: o convertire il decreto-legge, approvando ed accettando tutto, o non convertire e quindi spezzare la catena delle leggi di proroga. È una situazione di disagio, mortificante, ma anche preoccupante perchè è un'ulteriore prova dell'indirizzo seguito dal Governo di far divenire normale l'uso del decreto-legge che, secondo la nostra Costituzione, è invece eccezionale.

Secondo aspetto: il contenuto. È questa una proroga o no? L'affermazione che questa sia comunque una proroga è una pura mistificazione in contrasto con le dichiarazioni contenute nella relazione che accompagna il decreto-legge, nella quale è scritto: « Il Governo ha inteso adottare una graduale eliminazione degli esistenti regimi vincolistici scaglionata nel tempo ». Il Governo quindi ha scelto evidentemente la via della liberalizzazione piuttosto che quella della regolamentazione. D'altra parte, la scelta non è giustificata da un mutamento delle condizioni che hanno reso necessario il protrarsi dei regimi di vincolo; si tratta di un mutamento che non vi è stato giacchè il problema dell'alloggio è ancora vivo e pressante,

come non disconosce la stessa relazione, laddove dice: « poichè nel settore non si è ancora raggiunto un equilibrio tale da consentire un generale ed immediato ritorno all'economia di mercato ». Ma ciò è anche riconosciuto apertamente dalla programmazione. Nel capitolo sesto sull'abitazione così è scritto: « Per soddisfare le condizioni ottimali di abitazione sia per la popolazione urbana sia per quella agricola (un alloggio per famiglia, un abitante per stanza) bisognerebbe costruire nei prossimi cinque anni circa 20 milioni di stanze ». E si aggiunge: « Nel campo della domanda si è verificata nel più recente periodo una sensibile flessione, determinata, oltre che da fattori temporanei da carattere psicologico, da difficoltà di finanziamento e dall'aumento dei prezzi delle abitazioni e delle locazioni. In particolare: l'inadeguato livello dei redditi familiari di una ingente aliquota della popolazione non consente a quest'ultima di accedere al libero mercato dell'abitazione ».

Quindi è una situazione in contrasto proprio con questo decreto-legge. Ieri abbiamo approvato la programmazione; oggi nella stampa se ne parla come di un evento nuovo, come di una grande svolta e si dice che il Governo è all'opera per realizzarla. Ebbene, il primo atto legislativo che viene portato al Parlamento per essere votato è proprio in direzione opposta alle necessità rilevate ed enunciate nella programmazione.

La liberalizzazione senza una corrispondente disciplina che non lasci le categorie meno abbienti alla mercè dei proprietari diventa un'ingiustizia. In altri termini, se fino al 30 giugno 1967 abbiamo prorogato il regime vincolistico per non portare il caos nel settore, per proteggere le categorie meno abbienti dei lavoratori, degli inquilini che a stento riescono a pagare il canone di affitto anche in regime di vincolo, io non vedo la ragione per cui si debba procedere alla liberalizzazione dei contratti bloccati dalle leggi precedenti quando permangono le medesime condizioni che non vengono denunciate soltanto da noi dell'opposizione, ma dallo stesso Governo in una legge che ieri è stata approvata dal Senato.

D'altra parte debbo anche dire che è una fuga di fronte alla gravità e complessità del

problema quella di rinviare alla prossima legislatura l'elaborazione di una nuova disciplina organica.

Ma, onorevoli colleghi, non si era detto nel dicembre 1966, quando approvammo l'ultima legge di proroga: « questa è la legge di proroga che noi votiamo perchè prima del 30 giugno sarà elaborata una nuova disciplina organica reclamata da tutte le parti »? Sembrava una cosa fatta, una cosa sicura. Ma, dato che non siete riusciti ad elaborarla, potevamo prorogare ancora fino a quando sarebbe stata elaborata; che utilità c'è a rinviare tutto alla prossima legislatura? Il maligno potrebbe dire che non avete avuto il coraggio o forse lo avete fatto per ragioni elettorali, per non crearvi delle impopolarità in un settore o in un altro. Perciò avete fatto una legge che è un vero autentico ibrido tra destra e sinistra.

Questo rinvio alla prossima legislatura, onorevoli colleghi, postulava il mantenimento dello stato giuridico attuale almeno fino ad un tempo utile perchè il nuovo Parlamento potesse elaborare una nuova disciplina organica.

Se potessimo però essere, in ipotesi, anche noi d'accordo di rimandare tutto al nuovo Parlamento, si tratta di vedere la via scelta. In attesa del nuovo Parlamento è preferibile la via della liberalizzazione che voi avete seguito, o non era piuttosto preferibile, necessario, urgente, più giusto mantenere la via già seguita dal mantenimento in blocco del regime di vincolo delle locazioni?

Quindi concorrevano tutte le condizioni per la proroga del regime vincolistico: primo, una carenza di alloggi che determinano ancora uno stato di squilibrio; secondo, la mancanza di una legge organica sulle locazioni che aveva già determinato il protrarsi della situazione attuale. Si poteva quanto meno introdurre l'equo canone come strumento idoneo per valutare le singole situazioni concrete e temperare le opposte esigenze in conflitto tra locatore e conduttore.

Ora invece è facile prevedere che allo sblocco seguirà un aumento dei canoni di affitto con inasprimento dello stato di crisi a danno dei lavoratori e dei meno abbienti, che non potranno sopportare — e lo dice la

programmazione — il peso di un fitto sproporzionato alle proprie capacità e risorse economiche.

Non è accettabile la dichiarazione del Governo, ripetuta ancora una volta oggi, pochi minuti fa, dalla maggioranza, secondo la quale non si è potuto introdurre l'equo canone perchè non si è riusciti ad indicare concretamente il parametro cui si doveva fare riferimento. Si elude così la ricerca di questo; e, pur avvertendo la necessità dell'equo canone, nè il Governo, nè la maggioranza hanno dimostrato uno sforzo di ricercare un parametro.

Quindi tale è il punto: voi dite che è difficile, quasi impossibile, che ci vuole tempo; sarebbe come dire che c'è un corpo malato, che occorre una terapia, ma poichè è difficile trovare la medicina per curare questo corpo si lascia che esso vada verso la morte a causa della malattia. Ora, se voi riconoscete che l'equo canone ci voleva, ma che non l'avete applicato perchè non siete riusciti ad individuare il parametro, che cosa volete dire con questo? Dovevamo sforzarci insieme tutti per trovare una soluzione. Forse che in Italia mancano economisti capaci di poter fare una valutazione e di introdurre l'equo canone? Forse che in Italia siamo tutti incapaci e c'è impossibilità di fare questo? Allora chiedete all'America gli economisti e i sociologi per poter fare un parametro.

Questo è soltanto un pretesto per poter rinviare e giustificare la mancata introduzione dell'istituto dell'equo canone. Il fine reale è stato quello di eliminare il regime di vincolo senza curarsi, in contrasto con la necessità e con la situazione obiettiva, di cercare una sistemazione coerente, organica che eliminasse il disagio per i numerosi inquilini e per le loro famiglie.

In questo modo viene sfornata una legge che — come prima dicevo — è un vero ibrido, il cui unico e peculiare effetto sarà quello di mettere in movimento un meccanismo che potrà ineluttabilmente ad un aumento del livello generale dei fitti con evidenti ripercussioni sul salario reale dei lavoratori.

Terzo aspetto, onorevoli colleghi, è quello giuridico; neppure sotto questo profilo

io ritengo che, così come è stato concepito e confezionato, il decreto-legge sia accettabile.

Sono stati introdotti per stabilire le condizioni di proroga dei criteri che, in sede di applicazione pratica, si riveleranno certamente come motivi di maggiore litigiosità, cioè: il reddito a fini dell'imposta complementare; l'indice di affollamento; la famiglia anagrafica. Il riferimento poi alla famiglia anagrafica, ad esempio, è stato inopportuno, dopo che la giurisprudenza ha elaborato un concetto di famiglia o di nucleo familiare ai fini della proroga delle locazioni molto più ampio di quello introdotto dalla legge del 1958 che ha consacrato il principio, normativamente, della famiglia anagrafica. Si sarebbe potuto allora utilizzare il concetto e la nozione di nucleo familiare elaborato dalla giurisprudenza proprio in relazione all'applicazione delle leggi di proroga delle locazioni; voi sapete che il concetto di famiglia è vasto e varie sono le nozioni di famiglia a seconda del punto di vista da cui si considerano; ebbene, la Corte di cassazione, la giurisprudenza di merito ha elaborato una nozione di famiglia proprio in relazione alle esigenze della locazione, quindi in relazione all'applicazione delle leggi di proroga. Perchè allora non fare riferimento a quel concetto invece di trasportare meccanicamente il concetto consacrato nella legge del 1958 in questa legge.

Inoltre vi è un'altra critica, un'altra osservazione: perchè si deve far riferimento, come voi dite, alla famiglia anagrafica quale risulta alla data — se io non erro — del 1° gennaio 1967 e non, per esempio, al momento della domanda di risoluzione del contratto? Se io chiedo la risoluzione del contratto, per esempio, alla fine di dicembre del 1967, mi debbo riferire alla famiglia anagrafica del 1967 e se per caso in un anno sono avvenuti dei mutamenti nella famiglia per cui questa è aumentata, perchè non possiamo allora tenerne conto? Invece, dobbiamo tener conto di uno stato di cose che risale al 1° gennaio 1967; perciò si applica una legge facendo riferimento ad una situazione di fatto non del momento in cui la legge viene applicata, ma di un momento diverso, si ha una forma di retroazione al

1° gennaio 1967. Sicchè, se tra il 1° gennaio e il dicembre 1967 sono nati uno o due figli, due gemelli, oppure è morto un congiunto per cui si accoglie nel nucleo familiare, ad esempio, il padre o la sorella che vengono così a far parte del nucleo familiare, di tutta questa situazione in quanto verificatasi successivamente al 1° gennaio 1967 non si tiene conto.

Nell'articolo 2 e nell'articolo 3 poi, si è seguita la distinzione tra blocco dei canoni e blocco delle locazioni. Ora io credo che manchi una precisazione in relazione al blocco dei canoni. Rilevavo, già in sede di Commissione che, così come è formulato, l'articolo genera un certo equivoco: cioè il blocco del canone rimane anche per il caso in cui il contratto di locazione in regime di vincolo viene risolto convenzionalmente dalle parti? Vale a dire nel caso in cui il locatore debba dare in affitto ad altra persona quel locale che precedentemente era stato dato in affitto con contratto soggetto a vincolo, è obbligato ad applicare quello stesso canone, o può variare, aumentare o diminuire, il canone? Si tratta cioè di una *obligatio propter rem* per cui il pagamento di quel determinato canone è inerente all'immobile? Se anche così fosse, mi pare che questa norma sia inoperante perchè, all'atto pratico, quand'anche si dovesse dire al locatore che non può dare in affitto questo immobile ad altra persona se non nel canone stabilito e bloccato, è ingenuo pensare che il locatore possa affittarlo a quel canone; non lo affitta, lo tiene per sè, oppure, come avviene nella pratica, e noi lo constatiamo ogni giorno, si fanno due contratti: quello da registrare a canone bloccato e quello reale a un canone libero in cui l'inquilino, costretto dalla necessità, è assoggettato alle esigenze e alle richieste del locatore. Ecco perchè dovevate trovare una formula che obbligasse il locatore a locare a questo stesso canone, altrimenti quella norma è inutile e inoperante per cui deve essere eliminata.

Altra incertezza si ritrova nel concetto di morosità di cui all'articolo 10-bis. Si dice che il pretore può graduare gli sfratti, a meno che non si tratti di un locatario, di un conduttore moroso. Ora, c'è da chiedersi se la

morosità la si riferisce al momento in cui viene emessa l'ordinanza di rilascio o al momento in cui si chiede la graduazione dello sfratto. Mi spiego meglio. Nel caso in cui io sia conduttore e sia stato sfrattato per morosità, se dopo l'ordinanza di sfratto io pago, quindi nel momento in cui chiedo la graduazione dello sfratto io non sono moroso, quale ritenete sia la vera morosità? Non si può parlare della purgazione della mora perchè questo è un istituto che si avvera prima che il magistrato emani il suo provvedimento. Quindi, quando voi mi dite: sei moroso, non hai diritto alla graduazione, a quale momento vi riferite? È vero c'è una precedente esperienza in cui i pretori per pratica si riferiscono al momento della graduazione perchè, se io mi presento al pretore dicendo di aver pagato gli arretrati dopo l'ordinanza di sfratto, questi mi gradua. Ma allora, perchè non dirlo in un testo legislativo per evitare che nell'applicazione pratica sorgano incertezze, disagi, controversie, litigi? Il pretore infatti la può pensare in un modo o in un altro e quindi può ritenere che, poichè ad una persona lo sfratto è stato ingiunto per morosità, questa non ha diritto alla graduazione. Se invece si affermasse apertamente che se al momento della richiesta di graduazione si è pagato si ha diritto alla graduazione, allora dubbi non potrebbero sorgere, ingiustizie nella pratica attuazione non potrebbero più verificarsi.

Un'altra osservazione: quella relativa alla Commissione conciliativa. Onorevoli colleghi, io ritengo che questo articolo 11-bis sia stato un po' il contentino dato alle sinistre. Infatti si dice: l'equo canone no, però c'è una Commissione conciliativa, c'è il giudice conciliatore, ci sono i rappresentanti delle opposte parti che possono determinare il canone. D'accordo, però voi, mentre istituite questa Commissione, dite che essa non elimina e non impedisce il ricorso alle vie contenziose, sicchè io proprietario posso andare dal magistrato e dare lo sfratto anche se ho ricorso o no alla Commissione; inoltre aggiungete che l'accordo raggiunto ha valore di scrittura privata. Onorevoli colleghi noi abbiamo l'articolo 322 del codice di procedura civile, nel quale si

dice che la conciliazione raggiunta dinanzi al giudice conciliatore ha valore di titolo esecutivo e nel capoverso dello stesso articolo si dice che per gli altri casi l'accordo raggiunto ha valore di scrittura privata, riconosciuta in giudizio. Ora, se a quella scrittura privata, se a quell'accordo voi date la definizione di scrittura privata senza dirmi quale efficacia ha fra le parti e affermate che si può ricorrere alle vie contenziose, che senso ha l'istituzione di questa Commissione? Potevate allora ben dire che l'accordo raggiunto dinanzi alla Commissione che stabilisce e determina il canone ha valore giuridico di atto pubblico; infatti io non so spiegarmi in che modo a quella Commissione, cui voi riconoscete la qualità di pubblica funzione, fate emettere un atto che non è pubblico, ma è privato. A queste osservazioni ne debbo aggiungere ancora una: questa Commissione non essendo stata definita nelle sue reali funzioni, librata così, oltre a non avere un significato, un senso, un'efficacia pratica, genera nell'opinione pubblica confusione e l'idea che con questa legge si è voluto fare qualcosa a favore degli inquilini; peraltro questo è ancora un palliativo che inganna l'opinione pubblica, inganna i più sprovveduti; questo, a mio parere, ha un valore emblematico, è stato fatto unicamente per dire che c'è la possibilità in definitiva di ricorrere per la determinazione del canone.

Dopo queste considerazioni di ordine politico, di ordine sociale ed in particolare di ordine tecnico-giuridico, è evidente che noi non possiamo dare il nostro voto favorevole. Ma come motivo fondamentale della nostra opposizione vi è una valutazione politica. Ormai qui è stata chiara la scelta da parte del Governo di centro-sinistra di procedere alla liberalizzazione degli affitti per togliere il blocco che era stato determinato nell'interesse delle categorie meno abbienti, per far in modo che cessasse una situazione di squilibrio, per l'aumento continuo dei prezzi delle abitazioni e delle locazioni mentre correlativamente va accrescendosi il numero, l'aliquota ingente, dice la programmazione, della popolazione che non ha le possibilità di accedere al libero

mercato delle abitazioni. E allora perchè di punto in bianco, rapidamente, nonostante le ragioni pressanti per prorogare ancora una volta questa situazione, voi, di fronte a tale stato di cose, avete invece preferito l'altra via, quella di liberare le locazioni favorendo così i locatori, i proprietari di case? È vero che vi è proprietario e proprietario di case. Ma io, se fossi competente in materia statistica, mi sarei divertito a fare una ricerca per vedere qual è, nel novero dei proprietari di case, la percentuale di piccoli propretari possessori di uno o due appartamenti da affittare e qual è invece la massa dei grandi proprietari di immobili che vivono soltanto col ricavato delle locazioni, che fanno le case soltanto per locarle e per trarne un lucro. Questo dovremmo accertare e non mettere in rilievo soltanto la modesta categoria di coloro che ricavano soltanto 15-20 mila lire al mese di affitto.

È una scelta politica quella che ha fatto il Governo che del resto non ci sorprende e non ci meraviglia se da un tempo a questa parte ha imboccato una certa strada.

Altro rilievo è che ancora si fanno leggi per piccoli settori. Una legge parziale può essere fatta per regolamentare una materia, ma non ha valore se non si vede nel quadro e nella prospettiva futura. Io posso fare una legge oggi per un settore, ma in prospettiva, per un domani diverso. Invece no, voi avete continuato sulla vostra linea e avete fatto ricorso, ripeto ancora una volta, al decreto-legge ed è questo l'ennesimo caso, al quale noi abbiamo dovuto assistere, di ricorso ad un decreto-legge quando potevate ricorrere alla procedura urgente od urgentissima perchè vi fosse un ampio dibattito in Parlamento per una legge così grave e così delicata.

Per queste ragioni il Gruppo dei socialisti di unità proletaria non può aderire alla vostra linea e vota contro per profonde esige di indole politica, sociale, giuridica e, direi di più, anche morale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

A R T O M . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* A R T O M . Signor Presidente, è la seconda volta in questi giorni che provvedimenti di particolare importanza sono sottoposti al giudizio del Senato in condizioni tali che questo non può esercitare la sua azione di controllo, la sua azione di correzione, la sua azione di legislatore che assume la responsabilità degli atti legislativi che vengono deliberati.

È la seconda volta, senza parlare della amara esperienza che ha rappresentato la lunga accademia che ha impegnato lungamente il Senato per l'approvazione del programma. E questo mi pare che rappresenti un fatto grave sia nel caso del programma, sia nel grave caso dell'approvazione della legge urbanistica, avvenuta in sede di Commissione senza ascoltare il parere delle altre Commissioni anche quando esse avevano chiesto la proroga dei termini per poter esprimere il proprio parere, come aveva fatto la 5ª Commissione. La presentazione di questa legge in questo momento, nell'ultimo scorcio della sessione, quando non è più possibile un rinvio alle Camere per la sua approvazione, rappresenta una responsabilità della maggioranza che non può e non deve essere taciuta.

Noi non abbiamo voluto prestarci a quella che in fondo è una commedia rappresentata dalla discussione che si svolge oggi in Senato ed è per questo che non abbiamo presentato gli emendamenti che pure avevamo già predisposto. Non volevamo legare la nostra responsabilità a una discussione che non ha valore concreto e preciso.

Questo è tanto più grave in quanto ci troviamo di fronte ad un problema nei cui confronti fin dal 1963 era stato indicato il termine per la sua decisione. Fin dal 1963 noi sapevamo che il blocco degli affitti, votato nel settembre 1963, avrebbe dovuto avere termine legale col 1966. Era quindi compito e responsabilità del Governo e della maggioranza che sostiene il Governo predisporre per il 31 dicembre 1966 la risoluzione di questo problema che ha così vitale importanza per tutta l'economia e per tutta la vita sociale del Paese.

Noi possiamo riconoscere che per una volta tanto questa responsabilità non è del Governo; possiamo riconoscere che in un termine relativamente tollerabile il Governo aveva presentato un suo disegno di legge. Ma questo disegno di legge attraverso i troppo lunghi lavori di una troppo incerta Commissione e attraverso certi ritardi nella procedura parlamentare (che un semplice atto di volontà da parte della maggioranza avrebbe potuto facilmente superare) non solo non è arrivato nel termine del 31 dicembre previsto dalla legge del 1963, ma nemmeno nel termine prorogato del 1967 stabilito dalla legge del dicembre scorso. È un fatto grave che trascende la stessa gravità di questo singolo problema e pone la questione se esista veramente in questo caso una maggioranza politica con una volontà tale da far approvare la propria politica.

Non è possibile in questo momento dimenticare altre scadenze che abbiamo avuto in questo stesso anno. Non possiamo dimenticare che è stata la mancanza di una concorde decisione dei partiti che governano che ha portato alla scadenza automatica della fiscalizzazione degli oneri sociali; non possiamo dimenticare in qual modo si è arrivati alla scadenza di legge per l'imposta cedolare; non possiamo dimenticare che anche oggi il Parlamento si trova di fronte a un decreto-legge perchè la maggioranza, in sede parlamentare, non è stata in grado di realizzare una sua concorde volontà.

Quando ieri il senatore Gava mi ha rimproverato di avere a mia volta accusato la Democrazia cristiana di essersi opposta, in sede di discussione della programmazione, a ogni e qualsiasi emendamento e ha rivendicato il diritto della maggioranza di far valere una sua decisione preconcreta ha dimenticato che il rimprovero era fatto sul piano giuridico — perchè tutti riconoscono e devono riconoscere ai partiti il diritto di prendere preventivamente una propria posizione — ma sul piano politico, perchè è su questo piano che la maggioranza deve assumere le proprie responsabilità della guida dei lavori parlamentari in modo da consentire ad ambedue i rami del Parlamen-



to il pieno esercizio del proprio potere, senza cercare di coartare la volontà del Parlamento in seconda sede, così come ha fatto in sede di programmazione, così come ha fatto ieri in sede di legge urbanistica, così come ha fatto oggi in sede di legge sugli affitti.

G I A N C A N E . Ma lei sulla programmazione è intervenuto quanto ha voluto!

A D A M O L I . Ma se non si è cambiata nemmeno una virgola! Già, noi possiamo soltanto parlare e basta.

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Artom.

A R T O M . In questa situazione moralmente e politicamente che io oserei chiamare mortificante per il Parlamento, così come è mortificante per la maggioranza, noi siamo arrivati non ad una soluzione, ma ad un rinvio del problema. E non abbiamo nemmeno osato ancora accennare a quella che sarà la soluzione definitiva. Non abbiamo ancora saputo affermare un principio, ci siamo limitati ad un atto di proroga e seguendo concetti più o meno aderenti alla realtà, più o meno aderenti alla giustizia, ci siamo limitati a fare qualche attenuazione qualche correzione e qualche aggravamento.

In questa discussione si è molto parlato delle sperequazioni che esistono in virtù del blocco nelle categorie dei proprietari di fabbricati. Si è dimenticato che il blocco crea delle altre sperequazioni più amare e e più gravi socialmente: quelle nel mondo degli inquilini.

Noi abbiamo le categorie di privilegiati che hanno avuto la fortuna di essere inquilini nell'anno di grazia 1947 e che dal 1947 godono di appartamenti in condizioni di estensione e di dimensioni molte volte eccedenti le loro posizioni; e vediamo d'altra parte delle famiglie più giovani, che hanno redditi minori proprio perchè entrano appena nel mercato del lavoro e cominciano appena a guadagnare le quali in queste condizioni sono costrette a pagare degli affitti su case nuove, costruite con nuovi costi e con nuovi prezzi, assolutamente sproporzionati a

quelli che pagano i privilegiati del 1947 per i quali l'articolo 1 proroga il privilegio.

E questa non è una categoria a grandissime dimensioni, è una ristretta categoria in confronto alla grande massa degli inquilini; è una piccola categoria che, godendo di questo particolare privilegio, viene a rendere più grave la posizione di coloro che sono entrati nella vita successivamente e che successivamente hanno avuto bisogno di costituirsi una casa, un domicilio, una possibilità di vivere.

Io ricordo sempre la curiosa impressione che mi ha fatto l'annuncio del matrimonio della figlia di un mio archivista il quale godeva di un appartamento di 7 od 8 stanze, con un fitto assolutamente modestissimo; la sua figliola, sposando un collega d'ufficio del padre, un giovane archivista appena entrato al lavoro, era costretto a pagare una pigione dieci volte superiore a quella del padre per poter avere una stanza con uso di cucina.

È una sperequazione che si rinnova anche per quanto riguarda il blocco del 1963 che copre una zona infinitamente maggiore rispetto a quella del 1947; questa zona è meno privilegiata di quella del 1947, ma conserva tuttavia un privilegio nei confronti delle famiglie che si sono formate a quelle che si formeranno negli anni futuri. È legittimo, giusto, creare fra gli inquilini, fra i lavoratori queste due categorie? È giusto creare uno squilibrio e una sperequazione fra le stesse categorie e le stesse classi?

Io non vengo qui a difendere la categoria dei proprietari di case perchè questa è e resta tale; in linea generale proprietari di case sono i grandi istituti di previdenza, sono gli istituti che gestiscono le assicurazioni, non più i singoli privati, perchè la grande proprietà privata individuale è cessata a causa dell'allontanarsi dei privati da questo che era considerato un bene rifugio.

A D A M O L I . Come si fa a dire una cosa del genere? I due terzi di Roma sono di proprietà privata, ma di grosse società...

A R T O M . Collega Adamoli, io non l'ho interrotta quando lei parlava, e lei parlava forse più appassionatamente e più vio-

lentemente di me, mentre io, e forse più appassionatamente e più violentemente di lei, avrei dovuto e potuto interromperla. Io cerco infatti di non fare della retorica, mentre lei ne ha fatto su larga scala.

Torno a dire che non vengo qui a difendere gli interessi di una determinata categoria di possidenti. Io pongo in rilievo una sperequazione che si verifica proprio in quei settori, fra quelle categorie di cui lei, senatore Adamoli, si era fatto difensore. Questo è un fatto di giustizia che ha una grande, decisiva importanza, in quanto è proprio il regime di questa doppia serie di privilegi esistente che rende più teso il mercato degli affitti, che impedisce la soluzione di questi gravi problemi, che paralizza il rinnovarsi di grandi zone delle vecchie città e impedisce il formarsi di abitazioni igieniche proprio nei quartieri più miseri, più poveri, più deplorati delle nostre città. Vi è un interesse sociale nel tornare alla possibilità di porre tutti gli inquilini sullo stesso piano, e non divisi in privilegiati e non privilegiati.

Alla necessità di questa abolizione del privilegio la legge attuale non pone rimedio. Essa crea degli altri privilegiati. Nel seno stesso della categoria di coloro che hanno l'affitto bloccato, vi sono persone che possono avere il prolungarsi del privilegio e persone che non possono avere tale prolungamento. E tra coloro che possono avere maggior facilità di prolungare il privilegio sono quelli che hanno denunciato al fisco un reddito di 2.500.000 lire all'anno, il che significa un notevole incoraggiamento per gli evasori fiscali a nascondere i propri redditi, dal momento che si viene ad affermare il principio che arrivare fino a un certo limite è buona occasione per avere degli altri benefici oltre a quello di non pagare le tasse.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia.* Lei dice che abbiamo creato un incentivo a nascondere il vero carico imponibile per la complementare. Voglio dire che questa è una cosa *a posteriori*, perchè noi ci siamo riferiti alla iscrizione del 1967, fatta quando quei tali frodatori non sapevano di quest'altro vantaggio.

**A R T O M.** Senza dubbio, onorevole Guardasigilli, ma lei mi insegna che, quando si introduce un concetto come questo nella legislazione, è un buon ammonimento per quanti domani faranno la denuncia Vanoni, per tenere presente che è più prudente tenersi bassi nelle denunce, perchè vi potrebbero sempre essere dei vantaggi non ancora verificati ma che si verificheranno un domani e che vi sono delle utilità che si possono raggiungere in avvenire.

Io vorrei sapere quale dei signori che hanno avuto oggi la proroga perchè hanno denunciato un reddito inferiore ai 2 milioni 500 mila lire si permetterà domani, anche aumentando il suo reddito, di superare questo limite e di porre in pericolo il privilegio che si è assicurato oggi, avendo opportunamente denunciato con un notevole senso di misura quello che è il suo ricavo.

Così noi ci troviamo di fronte ad una legge che i partiti del centro-sinistra non sono riusciti a tradurre in una norma definitiva, in una definitiva disciplina; ci troviamo di fronte ad un atto che ha tutti i difetti e tutti i pericoli di un atto di mera transitorietà, di pura proroga. Questa circostanza assume un particolare pericolo e una particolare importanza quando ancora noi ci troviamo di fronte ad un mercato edilizio non risvegliato, non ancora funzionante.

Certamente in queste condizioni e in questa situazione noi ci troviamo di fronte ad un momento particolarmente delicato anche in questo mercato dove vi è un grosso numero di appartamenti sfitti, di appartamenti — forse direi più esattamente — disponibili, perchè molti appartamenti non sono affittati, in quanto sono destinati ad essere acquistati, venduti in proprietà frazionata e non trovano in questo momento acquirenti per un complesso di ragioni.

Ma certamente il provvedimento che noi facciamo non incoraggia investimenti immobiliari, non è un provvedimento che incoraggi i finanziatori a dare denaro ai costruttori per creare delle case nuove; non è un provvedimento che incoraggi persone ad acquistare le case di nuova costruzione. Si è detto che lo sblocco totale degli affitti dovrebbe avvenire quando l'equilibrio più com-

pleto, più sicuro e più vasto si sarà verificato nel campo edilizio, quando più vaste costruzioni abbiano aumentato le offerte di locali in modo da pareggiare la domanda. Mi consenta il Governo di ricordare come proprio gli errori della politica fatta fino ad ora, la volontà di aver frenato e di frenare le iniziative e di rendere insicura la proprietà immobiliare hanno giocato, dal 1963 ad oggi, per paralizzare la corsa alla costruzione.

L'onorevole Ministro Guardasigilli giustamente ricordava all'amico Veronesi giorni orsono, che noi liberali abbiamo votato la legge n. 167; certamente l'abbiamo votata anche con tutti i suoi errori di strutturazione, anche per quelli che sono gli errori di concetto che guastano quella legge; l'abbiamo votata perchè noi riconoscevamo che vi era la necessità di dare all'edilizia popolare una più sicura possibilità di reperimento di aree a un più giusto, più equo, più possibile prezzo, perchè questo poteva essere una incentivazione ed un modo per dar vita ad una edilizia popolare. Per quale ragione ci pentiamo oggi del voto dato alla legge n. 167 e persino della retroattività che in sede comunale abbiamo votato, quella retroattività che la Corte costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale? Ce ne lamentiamo perchè la politica seguita con la legge n. 167 è stata una politica errata; perchè questa legge si è applicata con estrema vastità, sì da sottrarre aree disponibili alla libera iniziativa, da creare un demanio intangibile, riducendo le aree disponibili per nuove costruzioni in così ristretto limite da non incoraggiare la costruzione, tanto più perchè essendo queste aree ridotte al minimo, tanto maggiore ne era il prezzo.

Inoltre, a rendere più grave il prezzo di queste aree è intervenuta la tassazione per le aree fabbricabili che ha reso più grave non l'onere che si impone sul venditore, ma l'onere che si impone sull'acquirente, il quale è costretto a pagare al venditore quella che sarà la parte di prezzo che quest'ultimo dovrà cedere a favore del fisco.

Noi abbiamo creato tutte le condizioni possibili per frenare e quando abbiamo voluto creare delle incentivazioni, creare dei prestiti, lo abbiamo fatto in forma tecnica-

mente così sblagiata da rendere vani ed inutili questi incentivi.

Ricordo di aver previsto fin da principio, in sede di 5ª Commissione al momento in cui si è varato il disegno di legge sui prestiti immobiliari (cioè quella maggiore incentivazione possibile), che proprio perchè non si creava una possibilità aperta a tutti coloro che potevano aspirare all'acquisto di una casa, senza creare una gerarchia di domanda, una possibilità di scelta non arbitraria tra le varie domande presentate, si sarebbe ottenuto il risultato di bloccare il mercato immobiliare e di rallentare la concessione.

Oggi con questo provvedimento noi rendiamo ancora più grave la situazione, perchè il non aver voluto affermare ancora il principio del ritorno alla libertà, della possibilità di una libera e piena disponibilità della proprietà, l'aver continuato attraverso compromessi, rinunce, debolezze e cedimenti a creare una povera cosa come quella di cui oggi si discute, allontanerà sempre più il risparmio dagli impieghi immobiliari. E poichè questa legge non risponde alle esigenze di creare un'uguaglianza di situazioni per tutte le categorie di inquilini, poichè non risponde allo scopo di preparare e favorire il ritorno all'attività edilizia, in modo da facilitare un maggior equilibrio tra domanda ed offerta sul mercato immobiliare, per le ragioni e la maniera con cui la legge è stata elaborata e con cui giunge oggi al Senato, i liberali non si sentono di poterla votare e voteranno contro. (*Applausi dal centro-destra*).

A D A M O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* A D A M O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, tra poco la maggioranza voterà, approverà questa legge definita: «disciplina transitorie delle locazioni urbane», e l'approverà nello stesso testo pervenuto dalla Camera. Così, ancora una volta, la maggioranza ha fatto quadrato attorno a delle scelte che,

secondo il vostro giudizio, erano già compiute a metà dell'iter parlamentare.

Non vi basta più neanche il decreto-legge che voi usate, siete riusciti a paralizzare metà del Parlamento: una volta tocca alla Camera, una volta tocca al Senato. Questa volta noi abbiamo fatto la parte del leone nel discutere a vuoto, perchè abbiamo dovuto prima fare tutta la discussione sulla programmazione addirittura, un atto storico nel quale il Senato non ha lasciato segno, eccetto le luci che hanno preso il Ministro nel momento terminale di questo grande atto storico! Adesso siamo di fronte ad un altro atto che investe l'economia del nostro Paese per masse rilevanti, e anche qui il Senato è passato come acqua sul marmo. Questa è una cosa seria, egregi colleghi, perchè siamo di fronte ad una concezione della dialettica democratica che è talmente diversa dalla struttura del nostro ordinamento costituzionale che non può non preoccuparci, come cittadini prima che come parlamentari. E noi dobbiamo respingere questo metodo, e vi invitiamo a considerare in un modo più responsabile quella che è la funzione del Parlamento. Se dovesse continuare questa pratica, noi dovremmo usare gli strumenti che il Regolamento ci consente; dobbiamo fare in modo che il Parlamento esista come deve esistere.

Ora, questo disegno di legge fra poco diventerà legge: io vi dico che in un modo ansioso, con una certa curiosità, domani andrò a vedere i titoli dei giornali del centro-sinistra, che oggi usano spesso i colori rossi, e titoli esaltanti; sarà interessante vedere come domani l'«Avanti!», per esempio o «Il Popolo», presenteranno questa legge. Quale grande vittoria sarà per le forze popolari, per il nostro popolo questa legge! Sarà interessante vedere i titoli di questi giornali domani.

Mai come questa volta, secondo noi, si è rovesciata la realtà e il rapporto tra maggioranza qui e maggioranza fuori. È un aspetto abbastanza ricorrente della nostra situazione politica, ma mai come questa volta la maggioranza che si esprime qui dentro non trova riscontro nella realtà del nostro Paese. La maggioranza del nostro

Paese, se potesse esprimere in un modo diretto la sua opinione, boccerebbe questa legge: socialisti, cattolici, comunisti, tutti insieme la boccerebbero perchè la maggioranza del nostro popolo è quella che paga le conseguenze di tale provvedimento.

Voi avete annunciato dall'inizio, soprattutto i compagni socialisti, l'avvento di una nuova politica della casa. Ebbene, qual è il sigillo che viene a questa nuova politica della casa? Viene lo sblocco dei fitti, perchè di sblocco si tratta, sia pure con il metodo della scalata (si vede che i vostri alleati vi insegnano).

G A V A . Graduale.

A D A M O L I . È una scalata! All'ultimo gradino c'è la liberalizzazione, e non è un gradino lontano. Mi stupisce che l'amico Artom ancora venga a parlare di sperequazione tra gruppo e gruppo. Aspettate un anno, due anni soltanto e tutto sarà perequato, ma perequato al livello che vogliono i grandi padroni, al livello che vogliano le grandi società immobiliari.

Questa è la realtà: questa è la legge della scalata, è il prodotto contorto anche un po' mistificatorio di questo obiettivo che volete nascondere. Non avete avuto il coraggio di dire: noi sblocciamo gli affitti. No! Addirittura sono usciti dei titoli in alcuni vostri giornali di questo tenore «Prorogato il blocco degli affitti», rovesciando completamente la realtà di questa legge.

Abbiamo già detto che voi qui andate verso la liberalizzazione per un mercato quale quello della casa, che è il più delicato di tutti. Forse il principio capitalistico astratto di Ricardo, di Smith, quello che volete, voi stessi riconoscete che è superato. Ebbene, proprio qui, e lo devo ripetere questo concetto, proprio nel mercato della casa dove vi è questa situazione di squilibrio, voi raggiungete la massima, la più astratta delle liberalizzazioni. (*Interruzione del senatore Salerni*). Lasci stare la storia dei liberali, che è già chiaro; sa benissimo l'amico Artom che tra un anno, un anno e mezzo, tutto sarà come vuole lui, basta aspettare che passi il tempo. Secondo voi con

questa legge il problema dei fitti sarebbe chiuso. Ma non sarà così. Voi — ripeto — siete anche così preoccupati che avete già detto che dovrà essere fatta una regolamentazione, ed è strano che abbiate lasciato passare venti anni senza riuscire ad affrontare in modo serio e giusto questo problema e adesso che lo risolvete nel modo più negativo che si potesse concepire, dite che farete una regolamentazione entro due anni, a partire dalla prossima legislatura.

Ecco i motivi per cui, egregi colleghi, questa legge, prima ancora di entrare in funzione, ha suscitato tanta emozione e tanto interesse. Ecco i motivi per cui vi sono stati tanti appelli e tante petizioni; e noi, egregi colleghi, siamo qui interpreti di questi appelli. Siamo noi qui che raccogliamo le voci che sono venute al Parlamento da ogni angolo del nostro Paese. Siamo noi che portiamo la voce del Consiglio delle leghe del sindacato di Milano, che si è espresso in modo unitario contro questa legge. Anche unitarie sono state le Camere del lavoro di Milano, di Brescia, di Ferrara, di Genova, di Roma, di Forlì, di Bolzano che ci hanno mandato i loro ordini del giorno contro questa legge. Così anche i tre sindacati milanesi: la CGIL, la UIL, la CISL hanno emanato un comunicato unitario contro questa legge. Così decine di commissioni interne a Milano, a Roma, a Bologna e a Genova; a Torino vi è stata l'Assemblea generale delle commissioni interne di tutte le fabbriche di Torino che ha emanato un ordine del giorno per l'equo canone. Gli esercenti, gli artigiani dell'Emilia, della Lombardia, della Liguria, del Lazio si sono espressi contro questa legge; ordini del giorno di decine di Consigli comunali, da Milano e l'Aquila, si sono espressi contro questa legge. Vi è stato un deputato della Democrazia cristiana che, quattro giorni fa, alla Camera ha ricordato l'appello di quella che egli ha chiamato la vecchia guardia cattolica di Torino, Borra; ha richiamato questo documento di vecchi militanti cattolici che sono tutti presidenti di quelle vostre associazioni così importanti, che sono a contatto con la realtà umana. Ebbene la vecchia guardia cattolica di Torino ha

scritto ai parlamentari affinché questa legge non andasse avanti. Ed è nelle mani del Presidente del Senato la petizione di questi gruppi cattolici.

Ecco perchè noi siamo oggi sicuri di interpretare la maggioranza del nostro Paese. Voi col vostro voto darete un segno concreto del deterioramento grave della formula del centro-sinistra. Ci voleva proprio il centro-sinistra per giungere a una legge di questo tipo. Ci voleva il centro-sinistra affinché fosse possibile dopo venti anni fare questo grande regalo alla classe padronale. Ebbene, voi con questo decreto, che adesso approverete con la vostra maggioranza, credete di potervi sbarazzare di un problema che è centrale della nostra situazione nazionale. Questo problema resta e ritornerà e saremo noi interpreti di tale esigenza: Lo riporteremo qui; nel Paese si svilupperà l'azione e noi qui in Parlamento saremo gli interpreti delle esigenze reali delle grandi masse popolari. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra).*

#### **Presentazione di disegni di legge**

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia.*  
Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia.*  
A nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato » (2379);

« Disciplina della produzione del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla » (2380).

**P R E S I D E N T E**. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge.

**Ripresa della discussione**

Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2356.

P A C E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . È vano, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ripetere le ragioni articolate del nostro voto negativo, esposte nella discussione e da me in Commissione e ieri in questa Aula e dal Presidente del nostro Gruppo stamane; ragioni che si sono ancor più, se è possibile, consolidate nel corso del dibattito, nel rifiuto preconcepito di elaborare meglio sul piano tecnico e giuridico il testo proposto, rifiuto che non è stato opposto così perentoriamente e integralmente nell'altro ramo del Parlamento.

Votiamo contro con convinto animo per protestare contro le insufficienze documentate del Governo nella politica della casa.

Votiamo contro con nutrita motivazione perchè, se è impossibile acquistare all'economia del Paese e al mercato i vani necessari, era nelle esigenze di giustizia elaborare una sistematica che, contemperando le contrapposte esigenze, abbandonasse il transitorio, il temporaneo, il provvisorio per una disciplina organica e globale che tale permanesse insino al miglior tempo che consentisse e consenta il ritorno alle libertà contrattuali.

Votiamo contro con deciso dissenso per la struttura e la forma del testo legislativo che si è voluto in talune norme mantenere, pur riconoscendosene l'infelicità, l'improprietà, i difetti tecnici. Da essa si esprime incitamento alla litigiosità, favorito da una casistica non sempre chiara e rettilinea e frequentemente irrazionale o curiosa.

Le ragioni che abbiamo intese in difesa della proposta di legge non valgono a convincerci, perchè esse sono ragioni irragionevoli. *(Vivi applausi dall'estrema destra).*

P A F U N D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P A F U N D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi accingo a fare una brevissima dichiarazione. Era ben prevedibile che in una materia così ardente si muovesse una polemica parimenti ardente e sconcertante. È stata in questa occasione mobilitata una forza poliedrica dai vari settori, impugnando e il lato costituzionale del decreto-legge e il lato giuridico e il lato politico e il lato economico. Tralascierò di occuparmi di questi vari motivi perchè già magistralmente è stato ieri spiegato e dimostrato come queste accuse, questi addebiti e queste critiche fossero infondate.

Il senatore Gava ha dimostrato con esauriente e magistrale parola quanto fossero infondate le critiche di incostituzionalità e come fosse veramente doveroso per un Governo responsabile, conscio e consapevole delle sue responsabilità, muoversi, cessare da quell'immobilismo che oggi viene qui più volte da numerose parti denunciato, mentre poi non si prende rilievo e non si prende argomento da questo che è un tentativo felice di avvio ad una scelta per risolvere un problema che da venti anni incombe sull'economia sociale, sulla pace sociale; questo tentativo di uno sblocco graduato che sarà consegnato e tramandato alla nuova legislatura servirà veramente a riportare equilibrio e moralità in un settore così importante della vita economica e sociale del Paese.

Si è qui detto che la maggioranza di questa Assemblea, la maggioranza del Parlamento non trova riscontro nella maggioranza del Paese. Ebbene, se veramente vogliamo guardare la realtà sociale del Paese, vediamo che da tutti è deplorato come dopo venti anni non si sia ancora giunti ad una soluzione di questo problema, a differenza di quanto si è fatto in altri Paesi civili dell'Occidente, ad esempio nella Germania federale, dove questo problema è stato risolto ed è stato avviato con grande beneficio verso una sistemazione di questi rapporti tra locatore e conduttore di immobili urbani.

Ci troviamo ora di fronte a un decreto-legge. Certo, sarebbe stato molto desiderabile, assai augurabile che con legge fosse stata regolata la materia; e si sa quanto impegno il Governo e la maggioranza hanno messo perchè si arrivasse effettivamente a questa regolamentazione per legge. La fatalità degli eventi, la lunghezza dell'iter parlamentare, hanno impedito che questo si facesse: scadeva il termine del 30 giugno e vi era la necessità di promuovere questo decreto-legge che si ispira certo a concetti di equità. L'equo canone non è stato accolto, ma l'equità dei casi che veramente richiedevano quella misura contingente, riparatrice, che serve ad indicare qual è la via che bisognerà seguire, è stata adottata ed è una indicazione per il futuro.

Si sono fatte qui molte critiche, si è parlato anche delle Commissioni di conciliazione, le quali rappresentano un tentativo lodevole di porre un contatto tra gli spiriti opposti, tra le persone che sono in contesa. Queste Commissioni, sulla base della parola pacificatrice del conciliatore che le presiede, potranno veramente tante volte risolvere quell'ardente contrasto che, non trovando una parola mediatrice, potrebbe ancora più inasprirsi.

Al riguardo, il senatore Tomassini poco fa criticava che, nonostante nel decreto si facesse riferimento agli articoli 321 e 322 del codice di procedura civile, tuttavia si limitava l'efficacia del verbale a quella di scrittura privata. A me pare che giustamente si sia così stabilito: è regolare, è ortodosso, è giuridico aver fatto così, perchè il titolo esecutivo deriva soltanto dal pronunciato, dalla presenza dell'autorità giudiziaria. Questa Commissione di conciliazione è una Commissione a carattere pubblico, ma non ha carattere e funzione giudiziaria, per cui non può imprimere quel sigillo di esecutorietà, perchè soltanto dall'accordo delle parti può scaturire quell'intesa che può risolvere la controversia avviando verso una pacificazione delle parti, pacificazione che dovrebbe sempre essere l'intento permanente del conciliatore per rendere i rapporti umani e sociali non così aspri, ma tendenti appunto verso la pianificazione.

Considerato poi che la materia dell'equo canone è ancora ricordata come causa di tante vicende spiacevoli nel periodo intercorso tra la prima e la seconda guerra mondiale, noi riteniamo che bene abbiano fatto la maggioranza parlamentare e il Governo a rifiutare di introdurre la reminiscenza di questo istituto che purtroppo non ha lasciato di sè un ricordo felice.

Concludendo e sintetizzando, io penso che opera onesta e costruttiva sia stata fatta dal Governo con l'indicare che effettivamente bisogna che i privilegi cessino, che le sperequazioni spariscano. Sarebbe già molto discutibile dal punto di vista costituzionale imporre a un solo settore il peso e l'onere della tutela di interessi sociali che riguardano altre classi. Ora, la categoria dei proprietari di immobili urbani sappiamo che è composta anche dalle grandi imprese, ma è composta anche da tanti poveri risparmiatori, i quali per tutta la loro vita hanno creduto di potersi creare una ragione di tranquillità e di riposo e che si trovano frustrati nella loro giusta aspirazione.

Considerato tutto questo, io penso che, al di fuori della polemica politica preelettorale, sia veramente onesto riconoscere che il Governo, nella congiuntura eccezionale nella quale si è trovato, di fronte a un termine che stava per scadere e che non poteva essere lasciato scadere senza porvi un riparo, ha fatto opera costruttiva, opera onesta, opera politica nel presentare questo decreto-legge. (*Vivi applausi dal centro*).

P O È T . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P O È T . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è stato detto che non è elegante sottolineare il fatto che un certo disegno di legge — nella specie il disegno di legge sugli affitti — è criticato per opposti motivi dalla parte liberale e dalla parte comunista.

G I A N Q U I N T O . Ma quella dei liberali è una finta. (*Replica del senatore Artom*).

P O È T . Non è una finta perchè i toni che ha usato il senatore Artom erano molto convinti.

Noi crediamo in coscienza — non per essere a tutti i costi i difensori della posizione del Governo — che questo provvedimento rappresenti un punto di equilibrio saggio e onesto fra opposte posizioni, esigenze e necessità sotto il profilo economico e sotto il profilo sociale.

P E R N A . Questa è la teoria dell'equidistanza.

P O È T . A volerlo onestamente e serenamente considerare, il provvedimento si mantiene lontano da due pericoli opposti e contrastanti: da una parte quello dello sblocco indiscriminato, voluto dalla parte liberale in virtù di un principio — mi sia consentito di dirlo — che è stato dimostrato superato dall'esperienza politica e sociale di tutti i Paesi; dall'altra quello del mantenimento puro e semplice del blocco.

In definitiva, che cosa abbiamo realizzato con questo provvedimento? Abbiamo stabilito un blocco generale per tutti gli affitti fino al 31 gennaio 1967; a partire del 1º gennaio 1968 vi sarà lo sblocco per una fascia limitatissima rappresentante il 10 per cento di tutti gli affitti bloccati, una fascia che coincide con gli affitti relativi a persone che, se anche non sono proprio abbienti, hanno la possibilità di pagare un certo canone. Tutto il resto del blocco è rinviato al 30 giugno 1969.

Ora, non è assolutamente vero che il Governo abbia intenzione di sbloccare tutti gli affitti il 30 giugno 1969. La verità è che si è voluto dare uno spazio di tempo sufficiente al Parlamento per poter studiare a fondo questo problema in tutti i suoi aspetti; le decisioni che saranno assunte dalla nuova legislatura saranno proprio in rapporto a quella che sarà la situazione degli alloggi sul mercato in quel momento.

Questa è stata l'intenzione del Governo nel presentare questo disegno di legge. Noi

siamo convinti che il problema della casa non si risolve con mezzi coercitivi, non si risolve puramente e semplicemente con i biocchi, ma bisogna fare una politica seria della casa, bisogna che lo Stato intervenga in modo massiccio per inserire nel circolo locatizio la quantità di alloggi che sono necessari ad un canone equo sopportabile. Questo è il nostro punto di vista e noi pensiamo che sia quello giusto; l'unica critica che noi possiamo accettare da parte comunista è proprio quella della debolezza della struttura dell'intervento pubblico nell'edilizia, ma la nostra intenzione è di rinsaldare questa struttura. E allora, cari colleghi, al di là di tutte le posizioni massimaliste, al di là degli accenti meno drammatici che in quest'Aula sono risuonati, noi siamo convinti di operare nel senso giusto, nel senso favorevole proprio alle classi lavoratrici che intendiamo difendere; siamo convinti di operare nel senso giusto dando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge composto di un articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965 » (1549-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale,

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.



Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A T T I S T A , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alle dichiarazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà ai titolari di beni indicati nelle liste *A* e *B* dell'Accordo, gli indennizzi, risultanti dalle singole valutazioni che, nei limiti della somma globale stabilita all'articolo 1 lettera *a*) dell'Accordo stesso, e sulla scorta dei dati acquisiti presso le Autorità bulgare, saranno effettuate dall'Ufficio tecnico erariale di Roma. Ugualmente potranno essere rimborsate agli aventi diritto le somme in deposito indicate nella lista *C* dell'Accordo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo bulgaro a norma dell'articolo 1 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

#### Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965 (2022) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Roma il 22 febbraio 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M I C A R A , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

688ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

26 LUGLIO 1967

G E N C O , *Segretario:*

## Art. 1.

È approvato il Protocollo tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per i servizi aerei, concluso a Roma il 22 febbraio 1965.

(È approvato).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 del Protocollo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964 e sua esecuzione » (2023) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964 e sua esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M I C A R A , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964.

(È approvato).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 13.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965 » (2257)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patri-

monio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, concusioni a Stoccolma il 7 dicembre 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MONTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963 » (2270) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MONTINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego il Senato di approvare la ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;

b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 ed agli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per « *crime grave* » ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena più grave.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è assicurata la reciprocità, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966 » (2271) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego il Senato di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

(È approvato).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965 » (2272) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego il Senato di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo, con Protocollo, alla Convenzione del 29 ottobre 1958 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

(È approvato).

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo e al Protocollo di cui al precedente articolo, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (E.S.R.O.) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964 » (2201)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO),

firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B A T T I S T A**, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**O L I V A**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prego il Senato di approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**G E N C O**, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14 giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.

(È approvato).

#### Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunità di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.

(È approvato).

#### Art. 4.

Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

**Votazione e approvazione del disegno di legge: « Norme sui passaporti » (1775-Urgenza)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Norme sui passaporti ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale del disegno di legge con sole dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo che viene sottoposto all'approvazione del Senato si discosta molto e sostanzialmente da quello presentato dal Governo. Nelle sue linee generali, esso si richiamava alle tradizioni, così come il disegno di legge sulla pubblica sicurezza. Molto dipendeva, secondo il disegno di legge del Governo, dalla potestà discrezionale del questore e del Potere esecutivo. L'intero disegno di legge era dominato dal silenzio-rifiuto del passaporto, sia da parte del questore, sia da parte del Ministro degli esteri; il silenzio-rifiuto vanificava, in realtà, il diritto all'espatrio — diritto garantito dalla Costituzione — anche quando il cittadino dimostrava che non sussisteva nei suoi confronti alcuna causa ostativa prevista dalla legge. Infatti, se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il questore non rilasciava il passaporto, l'istanza doveva intendersi tacitamente respinta, senza alcuna motivazione del questore. Era previsto il ricorso gerarchico al Ministro degli esteri che aveva l'obbligo di rispondere entro 30 giorni; però, decorso tale termine senza risposta, si intendeva che il Ministro degli esteri, a sua volta, tacitamente aveva respinto il ricorso. Depodichè, il cittadino era autorizzato a ricorrere al Consiglio di Stato, affrontando le lungaggini e le spese notevoli di un ricorso davanti ad una Magistratura superiore.

Ora, onorevoli colleghi, di tutta questa orditura nettamente anticostituzionale non rimane più alcuna traccia. L'istituto arcaico e inconciliabile con l'esercizio di un diritto politico perfetto, garantito *erga omnes* dalla Costituzione, è stato espulso dalla nuova legge sui passaporti. Consentitemi di dire che è merito della opposizione comunista aver combattuto sino al momento in cui maturarono le condizioni per cancellare l'istituto del silenzio-rifiuto, che avrebbe vanificato l'esercizio del diritto costituzionale di libertà di espatrio.

Io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che l'opposizione comunista, a un certo momento, ha fermato l'*iter* della legge, perchè questo era un punto assolutamente invalicabile. Più volte abbiamo lealmente di-

chiarato che se su questa questione non si fosse trovata una soluzione pienamente rispondente al dettato costituzionale noi avremmo chiesto il rinvio in Aula.

Ora, questa nostra lotta democratica per la giusta applicazione del precetto costituzionale ha avuto successo, e noi ce ne compiacciamo, onorevoli colleghi. Il questore deve rilasciare il passaporto entro 15 giorni dalla richiesta, e, se la respinge, è obbligato ad accompagnare il rifiuto con motivazioni specifiche, indicando cioè quali delle cause ostative tassativamente definite dalla legge sussistono, e perciò impediscono il rilascio del passaporto.

Aggiungo che nel disegno di legge, così come viene presentato alla nostra approvazione, non c'è veruno spazio, finalmente, per il potere discrezionale del questore, del Governo, e, in generale, della Pubblica amministrazione, perchè è stato stabilito, che il passaporto, nel quadro dell'articolo 16 della Costituzione, non è più una concessione del Potere esecutivo, ma è un diritto del cittadino che esiste in quanto il cittadino esiste; l'esercizio di questo diritto non è più subordinato, come nella legislazione anteriore, alla concessione discrezionale del Potere esecutivo, ma è condizionato alla constatazione della inesistenza delle otto o nove cause ostative che abbiamo tassativamente stabilite nella legge. Per cui, la legge reca un diverso tipo di passaporto. In realtà oggi il passaporto è l'attestazione che non esistono cause ostative atte ad impedire l'espatrio del cittadino.

Anche alla costruzione della legge su tale piano, in modo da ottenere una rispondenza vera allo spirito e alla lettera della Costituzione, il Gruppo comunista ha dato il suo valido, entusiasta, e forse, in certe occasioni, determinante contributo.

Sono d'accordo con quello che scrive lo onorevole relatore, e cioè che « l'articolo 3 elenca le deroghe di carattere personale al principio generale della libertà di espatrio, in relazione a quell'assolvimento di obblighi cui sopra si è accennato. L'elencazione è tassativa, e quindi non suscettibile di interpretazioni estensive. Questa è una delle innovazioni più importanti del presente di-

segno di legge. Non viene più lasciato alcun margine alla facoltà discrezionale di interpretazione dell'Amministrazione, il cui compito, ai sensi dell'articolo 3, consiste solo nella verifica dell'esistenza o meno di condizioni ostative al rilascio del passaporto ».

Era sorta una grossa questione: quella dell'impugnazione del provvedimento negativo del questore anche quando ancora non si era formata una maggioranza favorevole alla soppressione del silenzio-rifiuto. Davanti a quale autorità bisognava ricorrere quando il questore, espressamente o tacitamente, negava il passaporto? Anche su questo piano si è verificato un grosso conflitto tra le tesi dell'opposizione comunista e quelle del Governo. Il Governo era fermo su una concezione che poteva essere valida nel quadro della vecchia nozione del passaporto, ma che non ha più nessuna ragione di esistere in una situazione nella quale l'espatrio è un diritto garantito al cittadino.

Il Governo diceva che il provvedimento negativo del questore era impugnabile soltanto col ricorso gerarchico, e quindi in sede amministrativa. Obiettavamo noi che, aprendo il provvedimento negativo del questore una controversia sull'esercizio di un diritto politico, giudice di questo conflitto doveva essere il magistrato ordinario e non più la Pubblica amministrazione. Anche su questo punto ci siamo scontrati per mesi, sia in Commissione sia in sede di Sottocommissione. Qui è stato raggiunto un accordo per una soluzione che non è ortodossa, a nostro avviso, sul piano costituzionale e giuridico, ma che tuttavia rappresenta un compromesso tale che non può essere respinto. Non parlo di un compromesso accettabile, ma di un compromesso che non vale la pena di respingere. Si sono, cioè, adottate due soluzioni. In fondo, il Governo e la maggioranza si sono convinti che le tesi dell'opposizione comunista sono fondate, che la soluzione costituzionale giusta e corretta è quella di consentire l'impugnazione del provvedimento negativo del questore unicamente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, e ciò non in contrasto, ma in applicazione, fra l'altro, della Costituzione, e in particolare dell'articolo 113. Non so-

lo, ma la soluzione da noi sostenuta era conforme alla legge del 1965 che riguarda la abolizione del contenzioso amministrativo.

Il Governo si convinse del fondamento di questa tesi, non lo poté negare, tuttavia non ebbe la forza di abbandonare la sua posizione originaria, per cui in fondo vi è una alternativa di scelta per il cittadino che si vede respingere il passaporto. Il cittadino ha facoltà di ricorrere in via gerarchica al Ministro degli esteri, e se quest'ultimo non risponde entro 30 giorni, da quel momento decorrono i termini per la impugnazione davanti al Consiglio di Stato. Il cittadino ha poi facoltà di impugnare il provvedimento negativo del questore davanti al tribunale amministrativo regionale quando questo sarà istituito; frattanto, sino a che non si istituiscono questi tribunali, il cittadino ha facoltà di impugnare il provvedimento negativo del questore davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Quindi, in fondo, nel disegno di legge è stato introdotto il principio, sostenuto con tenacia e con convincimento da parte della opposizione comunista, che, quando si tratta di controversia intorno all'esercizio di un diritto politico, deve essere l'autorità giudiziaria ordinaria a decidere del conflitto.

L'altra questione che ha diviso l'opposizione comunista dal Governo e dalla maggioranza riguardava la mancata estensione dei passaporti ai Paesi i cui Governi non sono riconosciuti dal nostro. Vi è qui, onorevoli colleghi, è vero, una innovazione di fondo molto importante. Il passaporto, in quanto è rilasciato è automaticamente valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, cioè a dire per tutti i Paesi con i quali il Governo italiano intrattiene relazioni diplomatiche, ma non è esteso a quei Paesi i cui Governi non sono riconosciuti dal nostro.

In questo, noi abbiamo visto una mancata applicazione piena dell'articolo 16 della Costituzione, il quale prescrive che il cittadino, adempiuti gli obblighi di legge, è libero di uscire dal territorio della Repubblica per andare dove vuole. E non può più farsi valere la vecchia teoria secondo la quale il passaporto sarebbe la carta di accredito che il



Governo rilascia al cittadino che si reca presso un altro Stato, quindi una carta di accredito del sovrano presso un altro sovrano. Questa teoria poteva essere valida prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma gli Stati sono sempre Stati.

GIANQUINTO. Però la Costituzione, onorevole Oliva, è in vigore ora nel nostro Paese per la prima volta. Pertanto, noi diciamo che, poichè per il diritto di espatrio non sono previste limitazioni dall'articolo 16 della Costituzione, la soluzione corretta sarebbe stata quella di dare validità al passaporto per tutti i Paesi che esistono. Non siamo riusciti a piegare il Governo e la maggioranza anche se, signor Presidente, il disegno di legge reca una norma per la quale il cittadino può chiedere al Ministro degli esteri la estensione del passaporto, per uno dei Paesi non riconosciuti. Abbiamo osservato che questa non era una soluzione soddisfacente ed accettabile, in quanto l'autorizzazione del Governo al cittadino italiano di recarsi nel Paese richiesto implicava sempre l'esercizio di una facoltà discrezionale incompatibile con l'articolo 16. Si è trovata una soluzione pratica, cioè a dire rimane fermo che il passaporto non è valido per i Paesi non riconosciuti dal nostro Governo, però il cittadino che si reca all'estero, con un passaporto, può chiedere nel luogo in cui si trova il visto di ingresso in un Paese non riconosciuto dal nostro Governo, senza andare incontro a sanzioni nè di ordine penale come il Governo aveva chiesto e proposto nel suo originario disegno, nè di ordine amministrativo. È una soluzione questa, ripeto, non corretta sul piano dell'articolo 16, tuttavia rappresenta un compromesso dal punto di vista della soluzione pratica di queste questioni che non è da respingere.

Un'ultima questione che ci ha diviso è quella che scaturisce dall'articolo 7 originario, divenuto articolo 9 nel testo approvato dalle Commissioni riunite. Tale articolo dispone che il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei

passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati o limitarne la validità territoriale: a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato; b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno; c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati Paesi.

Noi abbiamo obiettato che se è vero che non si può negare l'esercizio di questa facoltà in presenza di cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato (cause di guerra), è contestabile però, sul piano dell'articolo 16, al quale dobbiamo fare riferimento sempre, l'esercizio di queste facoltà per le cosiddette cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, espressione questa che ci richiama sinistramente l'articolo 64 della legge di pubblica sicurezza, anche se il relatore ha detto e scritto di no. Non è conciliabile, poi, assolutamente l'esercizio di questa facoltà con le ipotesi previste dalla lettera c).

Anche qui, però, noi, signor Presidente, abbiamo cercato di migliorare il testo o di renderlo meno peggiore, avendo proposto un emendamento, che è stato accettato, secondo il quale il Ministro degli esteri può esercitare i poteri straordinari e particolari previsti dall'articolo 9 soltanto in circostanze eccezionali. Resta comunque fissato che si tratta di provvedimenti che devono avere per oggetto la generalità dei cittadini e che non possono riguardare il singolo cittadino. Altrimenti, sotto questo aspetto, si avrebbe una discriminazione politica. Questa è la legge nel suo insieme.

Così come risulta, onorevoli colleghi, questa legge in buona parte è frutto del nostro contributo anche se pudicamente il relatore non lo dice nella sua relazione scritta, anche se non lo lascia nemmeno intendere. Ma chi ha seguito i lavori delle Commissioni in Assemblea plenaria e della sottocommissione dà atto del contributo leale e aperto del mio Gruppo politico che ha sviluppato una battaglia, in gran parte con successo, per ottenere che il disegno di legge fosse portato nel quadro della Costituzione.

Ci sono però delle soluzioni — che ho già indicato — che non hanno trovato il nostro favore e il nostro consenso. Queste soluzioni non possono essere approvate. Noi saremmo stati ben lieti, saremmo stati veramente lieti di dare il nostro voto favorevole a questa legge che in gran parte è creatura nostra. Però vi sono delle discrasie, delle contraddizioni, delle anomalie giuridiche, delle soluzioni di questioni costituzionali che non ci convincono. Per questo motivo, signor Presidente, noi ci asterremo dal voto. E nel concludere osservo che l'esperienza di questa legge dimostra a tutti, onorevoli colleghi, quanto produttivo ed efficace sia il colloquio con l'opposizione comunista, specie quando si tratta di metter mano a riforme che hanno per oggetto l'applicazione integrale, piena della Costituzione della Repubblica. Noi ci auguriamo che questa esperienza valida possa rinnovarsi e che possa valere anche per le riforme che ci attendono, soprattutto per quanto riguarda la riforma della Pubblica amministrazione. Grazie signor Presidente. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Trimarchi. Ne ha facoltà.

**TRIMARCHI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, sarò brevissimo. In linea di massima noi liberali siamo favorevoli al disegno di legge che viene alla votazione del Senato dopo che le Commissioni riunite lo hanno esaminato in sede redigente. Siamo favorevoli perchè questo disegno di legge certamente rappresenta un progresso, considerando la normativa concernente la materia dal punto di vista storico; siamo favorevoli perchè con questo disegno di legge e con le norme relative noi vediamo che viene data attuazione, seppure non in pieno, alle norme costituzionali.

Ma pur dichiarando il nostro favore al disegno di legge, pur dichiarandoci in sostanza pronti a dare il nostro voto favorevole, non possiamo non avanzare qualche rilievo, qualche critica, qualche dubbio; rilievi, cri-

tiche e dubbi che certamente non possono essere presi in considerazione in questa sede, ma semmai possono costituire materia di considerazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Dico subito che non sono rilievi di fondo; alcuni sono di carattere formale altri di tecnica legislativa, qualche altro ancora forse è di importanza maggiore e può dirsi di merito. Comincerei dalla seconda parte dell'articolo 2. In questo articolo, come è stato già da altri messo in evidenza, si è discusso l'importante problema se il passaporto possa valere per tutti i Paesi o debba valere soltanto per alcuni Paesi e precisamente per quelli i cui Governi siano riconosciuti dal Governo italiano. È riconosciuta in linea di massima e in via generale la prima tesi, cioè si dice che il passaporto è valido per i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, però si ammette, nella seconda parte di questa norma, che il passaporto possa essere reso valido anche per gli altri Paesi. Ora, non è certo un provvedimento amministrativo che può rendere valido il passaporto; esso è valido per i Paesi i cui Governi siano stati riconosciuti ed è parimenti valido per i Paesi i cui Governi non siano stati riconosciuti, soltanto che per la seconda ipotesi variano le condizioni: è necessario cioè che ci sia una istanza *ad hoc*, è necessario che nel passaporto si faccia menzione del Paese e non della località come impropriamente qui si dice.

**OLIVA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Si parla a ragion veduta di località. Questo è il senso della differenza: non potendo il passaporto rivolgersi ad un'autorità che non si riconosce, si indicano le località di Paesi non riconosciuti per aggirare l'ostacolo.

**TRIMARCHI.** La ringrazio assai, onorevole Sottosegretario, per la precisazione, ma mi pare che la giustificazione abbia un carattere puramente formale, perchè la sostanza non muta; può darsi che sul terreno internazionale le questioni possano impostarsi e risolversi in questi termini puramente formalistici, ma io guarderei alla so-

stanza: mi pare che con la concessione di un passaporto destinato a valere per Paesi i cui Governi non siano stati riconosciuti, certamente non si riconoscono ugualmente i Governi di quei Paesi.

Mi pare quindi che il problema non venga risolto ma soltanto aggirato.

Passo a un altro punto. Nell'articolo 3 vengono esaminate le ipotesi in cui non si possono ottenere i passaporti e vengono elencate determinate categorie di persone. Ora, l'argomento deve essere secondo me riguardato da questo punto di vista: tutti i cittadini, in base alla Costituzione, hanno diritto di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, cioè hanno la possibilità di spostarsi in qualsiasi punto. Questo è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, quindi esiste e si può dire che nasce col cittadino stesso. Senonchè, per l'esercizio di questo diritto è necessario che ricorrano determinate condizioni. Ora, se noi prendiamo in considerazione le varie ipotesi previste dall'articolo 3, ci accorgiamo facilmente che i casi previsti da questo articolo non sono omogenei. Infatti vi sono alcune ipotesi per cui determinati soggetti, per l'esistenza di fatti impeditivi o preclusivi, non possono esercitare per un certo periodo di tempo o indefinitamente codesto diritto; invece nelle due prime ipotesi (e certamente nella prima) non si tratta di cittadini i quali non hanno il diritto o non lo possono esercitare, ma si tratta di cittadini che hanno il diritto ma per poterlo esercitare è necessario che sussistano determinate condizioni. È pacifico che si debba distinguere tra condizioni necessarie e sufficienti e condizioni preclusive, cioè tra fatti costitutivi e preclusivi. Mi pare quindi che l'elencazione, come dicevo, non tocchi argomenti o aspetti di carattere omogeneo e che quindi, dal punto di vista tecnico-giuridico, non sia ben fatta.

Un'altra osservazione. L'articolo 8, che corrisponde all'articolo 6 del testo governativo, viene presentato qui come un articolo innovatore che esprime una conquista in quanto viene eliminato l'istituto del silenzio-rifiuto. Può darsi che, facendo questo, si sia fatto un passo avanti, ma bisogna vedere concretamente che cosa si è fatto mo-

dificando il disposto del secondo comma dell'articolo 6 con la disposizione contenuta nel corrispondente secondo comma dell'articolo 8. Infatti, nel secondo comma dell'articolo 8 si dice che, di fronte alla richiesta, l'autorità competente ha davanti a sé tre possibilità: quella di rilasciare il passaporto; quella di richiedere l'esibizione di ulteriori documenti, e quindi di rinviare assegnando un ulteriore termine; quello di rifiutare il rilascio del passaporto. Perciò il fatto positivo qui è rappresentato dal fatto che l'autorità competente non può trincerarsi dietro il mero silenzio, dietro la mera omissione, ma deve assumere un comportamento che si deve sostanziare o nel rilascio o nella richiesta dei documenti o nel rifiuto.

È facile per il legislatore, è facile per noi prevedere codeste ipotesi e dire che l'autorità amministrativa è tenuta ad assumere determinati comportamenti di contenuto positivo; ma sappiamo che certi comportamenti della Pubblica amministrazione possono non essere tenuti in concreto, cioè le norme possono non essere osservate. Quindi noi, con riferimento a questa eventualità, dobbiamo vedere se l'ipotesi del silenzio-rifiuto non serve meglio agli interessi del cittadino dell'ipotesi prospettata nel secondo comma dell'articolo 8.

A me pare che non ci sia qualcosa di nuovo, di più importante e che, soprattutto, non si sia guadagnato in concretezza di impostazione e di soluzione del problema, specialmente dal punto di vista della tutela degli interessi del cittadino. Infatti, qualora noi avessimo accettato la ipotesi del silenzio-rifiuto, avremmo messo in condizioni il cittadino di resistere immediatamente contro quel comportamento, quel silenzio, quella inattività che era da considerarsi come rifiuto. Quando invece un determinato comportamento è dovuto, ma in concreto non è osservato, il cittadino, per poter essere in presenza di un atto contro il quale legittimamente potersi levare, ha necessità per indurre la Pubblica amministrazione ad emettere il provvedimento o per far constatare che la Pubblica amministrazione non ha emesso il provvedimento richiesto.

Nell'articolo 10 si fa riferimento ai vari gravami che sono possibili contro i provvedimenti dell'autorità previsti dall'articolo 5.

Il meccanismo si intende facilmente; io gradirei avere qualche chiarimento ma, non essendo questa la sede, mi permetto soltanto di prospettare il mio dubbio, di carattere personale, sulla formulazione del primo comma dell'articolo 10, laddove si dice che contro i provvedimenti delle autorità delegate — sappiamo che i provvedimenti sono: il provvedimento di rilascio, di rinnovazione, di ritiro e di restituzione — è possibile proporre ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione o — si aggiunge — di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'articolo 8.

Ora, non vedo la ragione per cui si parli di notificazione così genericamente; evidentemente quando si parla di notificazione ci si riferisce a quelle quattro ipotesi (rilascio, rinnovazione, ritiro, restituzione), pur essendo certamente qualcuna di queste ipotesi del tutto simile all'ipotesi dal rifiuto, del rigetto, per la quale, invece, si richiede sempre in questo primo comma dell'articolo 10 il particolare meccanismo della comunicazione amministrativa del provvedimento stesso.

Nell'ultimo comma di questo articolo — e questo è un punto sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato — si prevede, in via alternativa, la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Questo riferimento certamente non ci deve meravigliare, in quanto ora quasi ci stiamo abituando a consentire che nelle leggi si faccia riferimento ad istituti, ad organi che in concreto non esistono; dicendo che in concreto non esistono io intendo dire che si fa riferimento ad istituti che, se anche sono previsti dalla legge e dalla Costituzione, non hanno in concreto una loro attuazione in quanto manca una legge relativa alla loro istituzione.

Mi si può dire che i tribunali amministrativi esistono, sia pure con la competenza limitata che noi conosciamo, per quanto concerne il contenzioso amministrativo, ma si può immaginare quale prevedibilmente sarà

la sorte di codesti tribunali amministrativi solo che si ponga mente all'ordinanza della 5<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato, che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di legittimità costituzionale della legge alla quale facciamo riferimento. A me pare che non sia un buon sistema, che non sia un buon costume, che non sia una buona prassi di tecnica legislativa il fare riferimento ad istituti che ancora nel nostro ordinamento non hanno concreta e completa attuazione.

Vi è ancora qualche cosa da osservare per quanto concerne il rilascio dei passaporti nei confronti dei minori. Avrei qui da rinnovare l'osservazione già fatta a proposito della lettera a) dell'articolo 3, dove si fa riferimento a quella condizione che io dico necessaria e sufficiente, cioè fatto costitutivo, per il rilascio del passaporto al minore. Ma oltre a ciò, oltre a codesto riferimento che ho già fatto, sia pure implicitamente, c'è qui da prendere in considerazione il meccanismo che è previsto soprattutto nell'articolo 14. Senza scendere in dettagli, perchè il luogo e il tempo non sono adatti, a me pare che si possa dire che il meccanismo è quanto mai farraginoso e complesso; ci si è allontanati da quelle esigenze di semplicità, di immediatezza che invece debbono essere le caratteristiche di ogni procedimento, e massimamente di codesti procedimenti che sono destinati ad operare anche nei confronti delle persone meno provvedute. In particolare, avrei da fare qui una osservazione. Si richiede, sempre con riferimento all'articolo 3, che ci sia l'assenso da parte del genitore esercente la patria potestà o da parte del tutore: su questo punto possiamo essere d'accordo, ma poi si prevede l'ipotesi che manchi codesto assenso, e al posto dell'assenso del genitore o del tutore si richiede l'autorizzazione da parte del giudice tutelare. Ora, che si possa modificare il regime della tutela degli interessi dei minori quale emerge dal diritto comune, che si possa modificare il sistema quale specificamente è disciplinato, con vecchia tradizione, dagli articoli 320 e 360 del codice civile, è ammissibile, ma quando si apportano modifiche e innovazioni di questo genere ci vogliono delle

ragioni. Perchè in questo caso ricorrere all'istituto dell'autorizzazione del giudice tutelare, quando, profilandosi — e nella ipotesi non può non profilarsi — il conflitto di interessi tra genitore esercente la patria potestà e minore o tra tutore e minore sottoposto alla tutela, vi sono gli istituti specifici previsti dal diritto comune: l'istituto del curatore speciale, ovvero l'altro del tutore?

Per concludere c'è ancora da richiamare l'attenzione sull'articolo 28 che praticamente è norma transitoria e che si riporta al disposto del quarto comma dell'articolo 10. Vi è ancora qui il riferimento ai tribunali amministrativi regionali, e, per la ipotesi, facile a farsi, della non attuazione dei tribunali, cioè della mancanza di funzionamento di codesti tribunali che ancora non esistono, si riconosce *medio tempore* la competenza dei tribunali ordinari. Qui avrei da fare una segnalazione: si riconosce la competenza dei tribunali ordinari, ma in una maniera direi impropria, e comunque non congrua, perchè si ammette che ci si possa rivolgere ai tribunali ordinari (e quindi si riconosce implicitamente che si tratta della tutela dei diritti soggettivi) i quali potranno e dovranno decidere non sulla base di un contraddittoria, ma in camera di consiglio; e addirittura, per semplicità di procedura e di forme, è consentito che il tribunale non richieda — e quindi la legge non richiede — che il cittadino sia assistito dal procuratore o dall'avvocato.

Noi non abbiamo nulla in contrario ad accettare un procedimento del genere, però bisogna stare attenti; infatti prospettando il procedimento in codesti termini, cioè escludendo che ci possa essere un contraddittorio, a me pare che sia quanto mai pericoloso e azzardato pensare, nel mentre si ritiene che qui veramente ci sia la tutela di un diritto soggettivo (e non c'è dubbio che ci sia), che gli strumenti e i mezzi approntati siano i più adatti e i più congrui perchè, secondo i principi esistenti nel nostro ordinamento giuridico, quella tutela abbia ad attuarsi in maniera propria. (*Applausi dal centro-destra*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BATTINO VITTORELLI, relatore.** Due oratori hanno spiegato i motivi di dissenso e di differenziazione rispetto al disegno di legge sottoposto all'approvazione del Senato. Pur con la massima brevità, dato che siamo alla fine della sessione parlamentare, credo tuttavia che il relatore sia autorizzato a dire qualche parola.

Chiedo venia ai colleghi se dovrò abusare per dieci minuti della loro pazienza, ma sono costretto a fare alcune osservazioni sullo spirito di questo disegno di legge, osservazioni che in parte contengono la risposta anticipata alle argomentazioni dei senatori Ginaquinto e Trimarchi, che ringrazio per le loro osservazioni. Desidero ringraziare in pari tempo in questa occasione i rappresentanti del Governo in seno alle Commissioni riunite, i Presidenti delle Commissioni riunite, i colleghi che hanno partecipato a questo dibattito e in particolare quelli delle varie parti politiche che, nella sottocommissione, hanno tutti quanti dato il loro contributo per raggiungere un risultato che, a mio giudizio fa del disegno di legge sottoposto all'approvazione del Senato il provvedimento più liberale esistente oggi in Europa in materia di passaporti e di circolazione delle persone.

Il provvedimento si applica d'altra parte — ed è questo il primo rilievo di fondo che voglio fare — ad un Paese che ha una caratteristica eccezionale per quello che riguarda il movimento delle persone: infatti, mentre negli altri Paesi la maggior parte di coloro che espatriano è costituita da turisti che vanno all'estero per un viaggio di pochi giorni o di poche settimane, gli italiani che viaggiano si dividono in due grandi categorie, di cui i turisti ne costituiscono una, mentre l'altra è costituita da emigranti.

Nel garantire il diritto costituzionale allo espatrio previsto dall'articolo 16 della Costituzione, ci siamo trovati davanti alla gravissima difficoltà tecnica di attuare il disposto costituzionale con la massima liberalità possibile e al tempo stesso, trattandosi di larghe categorie di cittadini che abbandona-

na il Paese definitivamente, di garantire lo adempimento di quei doveri che ogni cittadino ha nei confronti dello Stato, della collettività o anche dei propri familiari, che meno bene si possono tutelare quando il cittadino sia espatriato.

La difficoltà principale a questo riguardo deriva anche dal fatto che non si può imporre ai cittadini che espatriano l'onere di una procedura complicata, lunga e costosa, che finirebbe per ridurre questo diritto ad un preteso diritto talmente limitato che l'italiano non si sentirebbe veramente libero di circolare per il mondo.

Ecco dunque alcune condizioni oggettive che in partenza rendevano difficile il compito del Governo che ha proposto questo disegno di legge e delle Commissioni riunite dell'interno e degli esteri del Senato della Repubblica che hanno tentato di adeguare il disegno di legge, quanto più realisticamente fosse possibile, quanto più funzionalmente fosse possibile, ai propositi che esso si riprometteva. Ciò anche perchè la materia dei passaporti era regolata in Italia dal regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che, oltre ad essere stato emanato in un'epoca in cui o si viaggiava poco o di solito si viaggiava senza passaporto, era stato emanato in un contesto giuridico e istituzionale assai diverso da quello attuale anche in materia di passaporti, poichè il passaporto era allora considerato, proprio per la sua eccezionalità, un documento rilasciato dal principe per potersi recare all'estero con una specie di credenziale privata che garantiva al cittadino, in quei rari Paesi in cui il documento era richiesto, questo titolo di credito, al tempo stesso titolo alla protezione del principe nei suoi confronti.

Il Governo ha sostituito fin dall'articolo 1, che è rimasto praticamente immutato, a questo concetto della concessione del principe il concetto di un diritto all'espatrio — diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della Costituzione, di cui l'articolo 1 di questo disegno di legge è la conseguenza in via legislativa — il quale fa scaturire dal diritto costituzionale all'espatrio l'effetto del diritto legale al passaporto.

Da questa concezione è nata tutta una serie di conseguenze che sono contenute in

questo disegno di legge che, anche per questa sua articolazione, è, a mio giudizio e a giudizio delle Commissioni riunite, un disegno di legge estremamente funzionale. Il passaporto, proprio perchè è un documento al quale si ha diritto, deve essere valido per una lunga durata di tempo, cioè per la durata di cinque anni, col pagamento di una tassa relativamente limitata, tassa che viene soppressa per alcune larghe categorie di utenti del passaporto stesso, tra cui gli emigranti, e deve essere utilizzabile in tutti i Paesi del mondo. Esso cioè deve diventare una specie di carta di identità internazionale, un documento al quale il cittadino ha diritto.

Vi è il problema dei Paesi non riconosciuti. Debbo fare osservare al collega Gianquinto che anche questo problema è stato risolto non soltanto nel massimo rispetto della Costituzione, ma anche nel massimo rispetto dei principi generali del diritto e in particolare dei principi generali del diritto delle genti. L'italiano titolare di un passaporto può recarsi in tutti i Paesi il cui Governo sia riconosciuto dal Governo italiano. Negli altri Paesi, dopo la soppressione del quarto comma del vecchio articolo 20 del disegno di legge primitivo, che comportava sanzioni penali per l'uso del passaporto in Paesi non riconosciuti dall'Italia, la situazione è questa: il cittadino è libero di andare a proprio rischio e pericolo dovunque gli paia, ma non può richiedere in questi Paesi quella tutela alla quale ha diritto dovunque egli si rechi, in cambio di questo documento, da parte dello Stato italiano. E vi è a tale effetto anche una ragione di ordine pratico, non di ordine politico o giuridico. Infatti, non esistendo in questi Paesi una rappresentanza diplomatica italiana, non vi è nessuno a cui il cittadino si possa rivolgere per la propria tutela. Però, se il cittadino desidera recarsi ugualmente in questi Paesi, nessuno glielo vieta ed egli non incorre in nessuna sanzione nel caso in cui usi il passaporto per recarvisi.

Partendo da questi presupposti era anche necessario eliminare un vecchio concetto che derivava dalla concessione del principe, e cioè che l'Amministrazione avesse una facoltà discrezionale nella interpretazione

della legge e nella concessione del documento stesso. Siccome l'autorità amministrativa non è più chiamata a concedere, ma semplicemente a trarre le conseguenze pratiche da un diritto costituzionale del cittadino allo espatrio, era anche necessario istituire un sistema, che è quello previsto dall'articolo 3, in cui le cause ostative previste dalla legge al rilascio del passaporto fossero tutte estremamente rigide, e in cui la loro interpretazione non potesse essere estensiva e non potesse quindi essere lasciata alla facoltà discrezionale dell'Amministrazione, il che creava un certo numero di complicazioni per quanto riguarda la tutela di alcuni diritti legittimi, concernenti in particolare i minori.

Le osservazioni del senatore Trimarchi sono anche giuste, ma la tutela di alcuni diritti dei minori, che il testo del Governo tentava di tutelare preventivamente, è stata rinviata a una sede *a posteriori*, cioè alla sede del ritiro del passaporto da parte del console ai minori che siano venuti meno ad alcuni doveri che ha il cittadino all'estero o che siano risultati insufficientemente tutelati. Si è quindi limitata la tutela preventiva del minore stesso, per non conferire all'autorità amministrativa, in questo spiraglio che sarebbe stato lasciato nella legge, una facoltà discrezionale di interpretazione delle intenzioni di colui che si appresta ad utilizzare il proprio diritto costituzionale all'espatrio. L'Amministrazione non ha più il diritto di chiedere al cittadino che usa il proprio diritto costituzionale, perchè vada all'estero, cosa vada a fare all'estero, dove vada quando si reca in un Paese straniero. Credo che tutte le parti politiche debbano riconoscere e al Governo, che è stato concorde anche negli emendamenti apportati al disegno di legge, e alla maggioranza, di avere trasformato questo disegno di legge in un provvedimento che è estremamente liberale non soltanto nel suo spirito ma nella sua sistematica. Conseguenza di questa sistematica è l'obbligo al rilascio. Mi dispiace dunque, senatore Trimarchi, di vedere che la sua parte politica, che tanto ha contribuito alla elaborazione di questo sistema, non riconosca le effettive innovazioni che contiene questo disegno di legge.

Pertanto, quando l'Amministrazione constata l'inesistenza di cause ostative, essa è costretta a rilasciare il passaporto, oppure a richiedere i documenti mancanti al completamento dell'istruttoria, perchè l'interessato può anche non avere fornito tutti i documenti che attestano l'inesistenza di cause ostative, senza che l'Amministrazione sia chiamata a sostituirsi all'interessato nella indagine. Se l'interessato dà le prove scritte, tutte previste con rigore e con precisione dalla legge, di non incorrere in cause ostative, egli ha diritto incontrovertibile al rilascio del passaporto. In tal modo, se l'interessato avesse ommesso di fornire tutti i documenti, senza che egli sia costretto ad un ricorso, l'Amministrazione avrebbe facoltà — e questa è pure innovazione della legge — di richiedere i documenti mancanti attraverso un dialogo diretto e democratico con il concittadino, che permetterebbe all'Amministrazione e al cittadino stesso di non perdere tempo e di raggiungere il proprio obiettivo.

Nel caso in cui il passaggio venga rifiutato, tale rifiuto deve essere motivato. Questa è un'innovazione estremamente importante. Desidero anch'io dare atto degli sforzi congiunti di tutte le parti politiche, in particolare dell'opposizione, nell'aver sollecitato un'ampia discussione in seno alle Commissioni riunite su questo problema e nello avere partecipato attivamente al raggiungimento di un accordo — che è di soddisfazione per tutte le parti — circa l'eliminazione del silenzio-rifiuto. Si tratta di una innovazione di estrema importanza i cui effetti non si limiteranno a questa sola materia. In questa particolare materia, l'obbligo per l'Amministrazione di motivare in prima istanza il proprio rifiuto la costringe intanto a rifiutare responsabilmente il passaporto e in secondo luogo — è questa la cosa che ci preoccupava di più — mette il cittadino immediatamente in grado, se vi sia difetto o errore da parte dell'Amministrazione, o di attirare l'attenzione della stessa, anche in prima istanza, sull'errore commesso, o di avere adito ad un ricorso del quale si serve solo nel caso in cui la motivazione data dalla Amministrazione sia dal cittadino stesso e da suoi eventuali consiglieri legali conside-

rata una motivazione non soddisfacente. Il cittadino è quindi messo in condizioni di incorrere in questa spesa, in questi oneri, in questa fatica di cercare altri documenti solo se, attraverso la motivazione del rifiuto, egli rimanga persuaso del suo buon diritto di ottenere il passaporto, senza impegnare automaticamente la decisione dell'Amministrazione nel caso in cui il rifiuto appaia fondatamente motivato.

L'opposizione comunista ha espresso riserve sull'articolo 9. Debbo però affermare che non vi è legislazione al mondo la quale non preveda la possibilità, in casi eccezionali, previsti dall'articolo 9 — e il carattere di eccezionalità è stato introdotto nel testo su emendamento proposto dall'opposizione comunista — di sospendere temporaneamente i passaporti, di limitarne il rilascio, di ritirare passaporti già rilasciati, di limitarne la validità territoriale. Vi sono tre categorie di casi eccezionali, in cui il buon senso ordina di legalizzare i poteri che vengono dati al Governo, perchè questi poteri non siano per queste circostanze eccezionali attribuiti o autoattribuiti dal Governo a se stesso per mancanza di una disposizione di carattere legale.

I casi sono estremamente precisi. Si tratta in primo luogo del caso in cui vi è pericolo per la sicurezza internazionale dello Stato; ho già affermato davanti alle Commissioni riunite che sarebbe assurdo che lo Stato italiano, qualora si trovasse in guerra con un altro Stato, rilasciasse legalmente i passaporti ai propri cittadini per recarsi in quest'altro Stato con il quale, secondo il diritto internazionale, è in stato di guerra. Bisogna adeguare la legislazione interna al diritto internazionale.

Analogamente, quando si permette al Governo di sospendere, limitare, ritirare i passaporti in casi che riguardino la sicurezza interna dello Stato, non ci si riferisce a un fatto di natura prettamente interna, ma ad un fatto le cui origini sono esterne allo Stato. Abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni fatti di questo genere nel nostro o in altri Paesi, di bande di cittadini di uno Stato che sono armate sul territorio di uno Stato estero e che per mancanza di disposizioni di

questo genere hanno piena libertà, col proprio passaporto, di andare e venire verso questo Stato estero. Si tratta — ma solo in questi casi eccezionali, quando a causa di fatti di carattere internazionale la sicurezza interna dello Stato sia minacciata, e non in altri casi del tipo del pericolo pubblico — di mettere il Ministro degli esteri, con proprio decreto motivato, in grado di trarre le conseguenze di questa situazione.

L'ultima categoria è una categoria nella quale non vi è Governo che non sia messo in grado di servirsi dei poteri che sono qui attribuiti al Governo italiano. Quando la vita o la libertà dei propri cittadini siano minacciati in alcuni Paesi, credete voi che un Governo possa assistere impassibilmente, davanti ad una opinione pubblica democratica come quella italiana, al massacro di propri concittadini in questo o in quell'altro Paese o anche alla detenzione brutale di propri cittadini in uno Stato estero? Se l'Italia si trova davanti ad una situazione di questo genere, la sua opinione pubblica costringe qualunque Governo italiano ad usare tutti i mezzi a sua disposizione per porre fine a questo stato di fatto. Ora, se l'Italia, che non ha una flotta transoceanica, che non ha una aviazione per combattere contro il mondo intero, si considera, quando nascano casi eccezionali di questo genere, non in grado di mandare i propri aerei o le proprie navi ai quattro angoli del mondo per tutelare la vita o la libertà dei propri cittadini, essa ha pure il diritto di mettere i propri cittadini nell'impossibilità di imporre allo Stato una responsabilità che esso non può assumersi. È, a mio giudizio, segno di responsabilità di uno Stato il commisurare nelle proprie leggi gli impegni internazionali che esso assume alle proprie possibilità materiali di rispettare questi stessi impegni, specie quando si tratti dell'impegno d'onore di andare a tutelare la vita o la libertà degli italiani che si recano, sia pure a proprio rischio e pericolo (ma anche a discapito dell'onore del proprio Paese se questo non va a difenderli), in Paesi in cui la loro libertà e la loro vita siano minacciate.

La stessa cosa si dica ancora degli interessi economici e della salute degli italiani,



i quali possono anche arrischiare quando si tratta della propria salute e dei propri interessi, ma che non possono metterli a repentaglio come portatori di germi o come capitalisti che arrischiano capitali dell'intero Paese in Paesi dove queste situazioni possono verificarsi.

Per quanto riguarda la materia dei ricorsi, essa doveva essere risolta in maniera altrettanto rigorosa quanto quella delle cause ostative. Il sistema che è stato elaborato è un sistema che i giuristi potranno anche criticare. Ma qui si trattava di mettere il cittadino, nella varietà dei casi che sono previsti da questa legge, in condizioni di poter sempre tutelare il proprio diritto. Il cittadino potrà quindi, in ogni caso in cui l'Autorità amministrativa gli rifiuti motivatamente il passaporto in base agli articoli 3, 8 o 12 della presente legge, rivolgersi con un ricorso in via gerarchica al Ministro degli esteri, impugnabile anche nella sostanza davanti al Consiglio di Stato.

Perchè l'introduzione dei tribunali amministrativi regionali e, in via transitoria finchè questi non siano creati, dei tribunali ordinari dei capoluoghi di provincia, che potranno giudicare in Camera di consiglio senza la necessità del patrocinio legale, e quindi con la riduzione al minimo delle spese del ricorso? Semplicemente perchè, dopo aver ricercato durante intere sedute di sottocommissione e di Commissione un sistema che non fosse soltanto giusto dal punto di vista procedurale ma che fosse pratico, che fosse rapido, che fosse poco costoso, non siamo riusciti a trovare altro sistema se non quello che è stabilito dalla norma transitoria che oggi permette, davanti ad un rifiuto motivato del questore di rilasciare il passaporto, di ricorrere immediatamente, senza nessuna particolare formalità, davanti al tribunale ordinario sostituito, quando sarà creato, dal tribunale regionale amministrativo, che ha anche costituzionalmente competenza per giudicare una materia di questo genere.

Non credo che vi siano altre cose importanti da rilevare in questa materia, ma prima di passare alla conclusione vi è un piccolo rilievo di carattere formale che vorrei

fare iscrivere a verbale. Nel testo dell'articolo 7 approvato dalle Commissioni riunite c'è una piccola omissione tipografica. Al primo rigo dove è detto: « l'autorità competente sulle domande è quella preposta ... »; bisogna leggere invece: « l'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio ... ».

Per concludere, onorevoli colleghi, noi ci troviamo davanti ad un provvedimento che, regolando in maniera estremamente liberale una materia che era assai complessa, che doveva fare fronte a tutta una serie di esigenze contraddittorie, regolando questa materia con una stretta collaborazione del Governo, dei vari Gruppi del Senato compresi quelli di opposizione, ed anche di alti funzionari dell'Amministrazione che ci hanno dato i loro consigli, si è data la dimostrazione che, anche quando si tratta di tutelare le libertà individuali, attraverso il concorso di tutte queste energie e la buona fede delle varie parti si possono raggiungere risultati che sono di soddisfazione per tutti.

Credo che questa legge, anche se piccola, ma che interessa certamente molta gente, che interessa milioni di italiani, costituisca un esempio di legislazione democratica che è possibile nel clima politico istituitosi oggi nel nostro Paese. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**O L I V A**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, cercherò di essere breve. Parlerò anche a nome del collega Sottosegretario agli interni, onorevole Amadei, che tanto valorosamente ha contribuito ai nostri lavori. In tema di ringraziamenti, se me lo permette il relatore, ...

**B E R T O L I.** I ringraziamenti li manderò col biglietto; farà più presto.

**O L I V A**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Senatore Bertoli, mi

consenta di non mancare a doveri che non sono di sola cortesia, ma anche di sostanza.

Desidero ringraziare il senatore Fenoaltea che, in un primo periodo, è stato relatore su questa legge: e mi pare doveroso che io dica questo davanti al Senato, e non con un semplice biglietto, poichè si tratta di un membro del Parlamento che ha con tanta cura impostato i problemi di fondo ed ha portato in seno alle Commissioni riunite un contributo decisivo al chiarimento ed alla maturazione democratica e politica dei problemi connessi a questa legge. L'opera è stata perfezionata poi dallo studio accurato e dalla direzione paziente del presidente, senatore Schiavone, in sede in Commissioni riunite e del relatore, senatore Battino Vittorelli, in sede di Sottocommissione di studio.

Desidererei ora dare alcuni chiarimenti sul significato di certe norme. Si è voluto sottolineare, forse un pò eccessivamente, e si è voluto qualificare di « lotta », il contributo che l'opposizione, nella persona d'altronde simpaticissima e vivacissima del senatore Gianquinto, ha portato all'elaborazione di questo provvedimento. Io non sono alieno dall'ammettere che si possa parlare di lotta politica per chiarire e migliorare una legge: ma vorrei osservare che il modo in cui è stata portata avanti la maturazione di questa legge ha dato un esempio di quanto possa essere fatto ed ottenuto quando ciascuna delle parti politiche non persegua soltanto uno scopo propagandistico o puramente ideologico, ma cerchi un avvicinamento concreto alle posizioni di verità, di saggezza, di prudenza che vengono suggerite dalle altre parti. Perciò mi dispiace che, nel momento in cui il risultato di questo lavoro, veramente meritorio, viene alla ribalta dell'Aula, il senatore Gianquinto abbia voluto dargli un significato inaccettabile (e da parte del Governo lo dichiaro tale): il significato cioè di una vittoria politica dell'opposizione, quando, invece, dobbiamo parlare soltanto di vittoria del Parlamento e del metodo democratico.

Se si dovesse, però, parlare in termini di lotta, allora dovrei dire che il lavoro della

Sottocommissione è valso anche a salvare fermamente alcuni principi, molto più caratteristici di quelli che sono stati sottolineati dal senatore Gianquinto. Intendo dire che, se lotta vi è stata, essa è stata diretta a salvare ciò che doveva essere salvato, e che il senatore Gianquinto si industriava, viceversa, di non farci salvare! (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Mi permetta di dirle, una volta per tutte, quello che per il Governo è il vero significato di questa legge. Poichè tuttavia è stato dichiarato, da parte comunista, che ci sarà un'astensione e non un voto contrario, non sarò così polemico come dovrei esserlo se lei, senatore Gianquinto, avesse annunciato un voto contrario. Invero, se dopo tanta lotta lei votasse contro, ciò significherebbe che la sua lotta è stata del tutto vana. Ma se lotta vi è stata, (lo dico nel modo più cordiale), allora debbo dire anch'io che — contro il parere del Gruppo comunista — si è fermamente affermata la necessità di una netta distinzione tra i Paesi riconosciuti (o meglio tra i Paesi i cui Governi vengono riconosciuti dal Governo italiano) e quelli i cui Governo non vengono riconosciuti. Confermo in proposito al senatore Trimarchi che l'indicazione delle « località » servirà appunto ad evitare di nominare sul passaporto gli Stati che non sono riconosciuti. Confermo inoltre che si è inteso riconoscere al cittadino italiano la libertà di movimento nel mondo, concedendogli — col passaporto — una lettera di riconoscimenti e di accreditamento. Non importa che non sia più (come in antico) una lettera da principe ad altro principe. È pur sempre il documento rilasciato da Stato a Stato: e non credo che la Costituzione italiana ci permetterebbe di rifiutare il passaporto ad un nostro cittadino che fosse diretto ad un Paese a regime assoluto. Dunque il passaporto rimane sostanzialmente, come fatto giuridico, una lettera della Repubblica italiana per accreditare il proprio cittadino e farlo riconoscere di fronte ad un altro Stato, qualunque ne sia il regime. Premesso questo, si è inteso — ripeto — distinguere bene tra Stati riconosciuti e Stati non riconosciuti: e questo per un doveroso senso

di responsabilità dello Stato italiano il quale, nel rilasciare al proprio cittadino il passaporto, intende anche avvertirlo che, accreditandolo presso un Governo riconosciuto, ne assume anche la protezione; mentre ovviamente non può assumerla se il cittadino vuole andare in Paesi non riconosciuti, e perciò non indicati espressamente sulla lettera di accreditamento.

Altro punto, già illustrato dal relatore Battino Vittorelli, su cui la maggioranza ha insistito per salvare ed affermare quelli che sono e devono rimanere i poteri di responsabilità politica discrezionale del Ministro degli esteri, è quello dei casi (indicati dall'ex articolo 7, diventato articolo 9) in cui si dà possibilità al Ministro degli esteri di dichiarare, per determinati Paesi, in circostanze eccezionali, la revoca o la riduzione di validità territoriale del passaporto o il divieto del rilascio. Da parte comunista, si sarebbe voluto togliere questi poteri, solo perchè discrezionali. Ebbene, abbiamo combattuto fermamente perchè, invece, questi poteri rimanessero, nei casi illustrati, che sono identicamente quelli stessi che già il Governo aveva proposto nel suo disegno di legge.

Infine, debbo ricordare che, nella lunga discussione che ha riguardato la possibilità, augurata da tutti, di semplificare il procedimento per il rilascio del passaporto, gli emendamenti iniziali del senatore Gianquinto prevedevano che nei casi contestati si potesse ricorrere al pretore o addirittura al pubblico ministero, che avrebbero dovuto ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del passaporto o provvederlo essi stessi! Tutte cose che lei, senatore Gianquinto, ha proposto e sostenuto, e che poi naturalmente ha ritirato perchè è un avvocato troppo abile per non aver compreso, di fronte alla resistenza della Commissione, che si trattava di tesi insostenibili. Si è trovata una diversa soluzione; e qui ritorno volentieri all'atmosfera di collaborazione e di cordialità, non di lotta, che ha portato a questa diversa soluzione, la quale indubbiamente non è ideale, ma comunque ci darà modo di sperimentare (speriamo favorevolmente) una via per la semplificazione

ne delle procedure. A mio parere, la logica del nostro sistema giuridico amministrativo esige il mantenimento dell'istituto del ricorso al Consiglio di Stato, che è l'unica autorità che può ordinare ad una autorità politica (come è il Ministro degli esteri) di rilasciare il passaporto.

Qui mi rivolgo al senatore Trimarchi, per spiegargli che l'accento al tribunale regionale amministrativo è stato fatto proprio per affermare il principio che, quando si dovrà pensare ad una semplificazione definitiva di questa procedura, il decentramento della procedura affidata al Consiglio di Stato dovrà farsi, se mai, ad una giurisdizione amministrativa (come sarà il tribunale amministrativo regionale) e non ad un giudice civile. Solo in via transitoria si ricorre all'opera del tribunale civile, nell'attesa di sperimentare, ripeto, la possibilità di una semplificazione che dia al cittadino la comodità di discutere le sue questioni in tema di passaporto con una autorità amministrativa più vicina di quanto non sia quella, oltretutto costosa, del Consiglio di Stato. È stata questa una questione che ci ha tenuti molto impegnati, perchè abbiamo pensato anche a tutti gli emigranti, i quali evidentemente si trovano maggiormente esposti al pericolo di procedure troppo lunghe, col pericolo di perdere occasioni di lavoro e possibilità sospirate di richiamo all'estero.

Un ultimo ringraziamento mi pare doveroso alle Commissioni riunite e alla Sottocommissione per aver voluto accettare il nostro sforzo diretto a identificare quelle situazioni di smembramento delle famiglie, che potevano crearsi attraverso la pur giusta liberalizzazione del rilascio dei passaporti. Vi sono (soprattutto nell'ambiente dell'emigrazione) condizioni e situazioni di famiglia create proprio dall'espatrio per motivi di lavoro, quando l'espatrio si trasforma in evasione dei propri obblighi familiari o addirittura nell'abbandono delle persone a cui si è legati.

Ecco perchè, ripeto, siamo grati che da parte di tutti i membri delle Commissioni

unite si siano comprese le nostre preoccupazioni e si siano identificati quei casi in cui, o attraverso concessione controllata del passaporto, o attraverso il ritiro del passaporto al cittadino che già si trovi all'estero, sarà possibile influire sul ristabilimento di condizioni adeguate nella vita di famiglia.

Chiedo scusa per avere approfittato della cordiale attenzione del Senato, e d'accordo con il collega Amadei chiedo a nome del Governo che il Senato voglia concedere la sua approvazione finale al testo già approvato dalle Commissioni riunite in sede redigente. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalle Commissioni riunite 1ª e 3ª, tenendo conto che, secondo quanto ha rilevato il relatore, senatore Battino Vittorelli, nella prima riga dell'articolo 7, dopo la parola: « competente » debbono intendersi inserite le altre: « a provvedere ».

**G E N C O ,** *Segretario:*

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

### Art. 2.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

### Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'Autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro della difesa o

l'Autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

#### Art. 4.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

#### Art. 5.

Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro degli affari esteri e, per sua delega:

a) in Italia: dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: dai Rappresentanti diplomatici e consolari.

#### Art. 6.

Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla Questura o all'Ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al Comando locale dei carabinieri o al Comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: alle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

#### Art. 7.

L'Autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'Ufficio o alla Rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'Autorità di residenza può delegare a provvedere l'Autorità competente per domicilio o per dimora.

#### Art. 8.

La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.

Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.

Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall'Ufficio competente per il rilascio.

#### Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

Il Ministro degli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre

il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro dell'interno;

c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

#### Art. 10.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso ricorso al Ministro degli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'articolo 8. Sul ricorso il Ministro degli affari esteri provvede con decreto motivato.

Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro degli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'Autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall'articolo 12, l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.

#### Art. 11.

Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche in merito.

La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall'Amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

#### Art. 12.

Il passaporto è ritirato, a cura di una delle Autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivino da pronuncia dell'Autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.

Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività immorali o vi presta lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

#### Art. 13.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle Autorità indicate all'articolo 5: egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all'articolo 8.

### PASSAPORTI ORDINARI

#### Art. 14.

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno com-

più il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.

Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a):

1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione — rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera a) — il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati.

La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto;

2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.

#### Art. 15.

Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata e autenticata.

#### Art. 16.

All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonché due fotografie di cui una autenticata.

#### Art. 17.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni. Esso può essere dichiarato valido

per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.

Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.

La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All'atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.

Decorsi dieci anni dalla data del rilascio, il passaporto non è più rinnovabile.

#### Art. 18.

Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero è dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo del libretto.

Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.

Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnano non è dovuta alcuna tassa.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

#### Art. 19.

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

### PASSAPORTI SPECIALI

#### Art. 20.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi.

Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).

Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.

Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci — è dovuta una tassa di lire trecento.

#### Art. 21.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consi-

mili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

#### Art. 22.

A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

### PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

#### Art. 23.

Il Ministro degli affari esteri può stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

### DISPOSIZIONI PENALI

#### Art. 24.

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stato negato o ritirato.

La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.



**Art. 25.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 26.**

I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

**Art. 27.**

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

**Art. 28.**

Fino a quando non verranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 è attribuita al Tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.

Il Tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l'interessato e senza necessità di ministero di procuratore o di avvocato.

La decisione del Tribunale è inappellabile.

Contro i provvedimenti delle Autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera b), il ricorso, in via alternativa, di cui al quarto comma dell'articolo 10 è deferito, con le stesse modalità, alla competenza del Tribunale del capoluogo della provincia dell'ultima residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica.

Il Tribunale adito decide entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

**Per la discussione della mozione n. 52**

**B R A M B I L L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **B R A M B I L L A .** Signor Presidente, è certamente a sua conoscenza il fatto che da circa due mesi è stato depositato al Senato il risultato dell'inchiesta senatoriale sull'INPS. Finora il Senato non ha avuto occasione di esaminare questo documento e di discuterlo, anche perchè è venuto meno lo strumento a mezzo del quale i senatori sono chiamati a dibattere il problema.

Quest'oggi è stata presentata una mozione (n. 52) da parte dei senatori Parri, Terracini, Schiavetti, Gatto e altri che ha appunto lo scopo di fornire al Senato l'occasione di un dibattito.

Ella sa, signor Presidente, che su questo tema si è largamente dibattuto e che l'interesse del Paese è vivo attorno all'iniziativa che è stata presa. Vorrei pregarla, anche a nome degli altri firmatari, di voler disporre perchè si possa discutere questa mozione alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, nei primi giorni, se non proprio nel primo giorno stesso.

**P R E S I D E N T E .** La Presidenza si è fatta carico di interpellare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale il quale ha assicurato la Presidenza del Senato che si presenterà in Senato alla ripresa dei nostri lavori per concordare la data in cui potrà essere discussa la mozione.

**B R A M B I L L A .** La ringrazio, signor Presidente.

**Sulla parificazione del rendiconto dello Stato da parte della Corte dei conti**

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, mi dispiace di dover chiedere qualche minuto di attenzione in questo momento in cui tutti i colleghi, dopo un lungo ed estenuante lavoro di settimane e settimane, si accingono a un breve periodo di meritato riposo.

L'occasione che mi spinge a questo intervento, che riguarda i prossimi lavori del Senato alla ripresa di settembre, è determinata da un fatto nuovo, non previsto dal Senato e non addebitabile alla volontà del Senato stesso, che si è verificato ieri. Mi riferisco alla notizia, ormai da tutti conosciuta, che la Corte dei conti a sezioni riunite, nel parificare il rendiconto generale dello Stato, ha ritenuto — secondo le informazioni parziali e non formali che abbiamo — di poter parificare solo in parte il detto rendiconto e di sospendere la parificazione per alcune voci di spesa che a suo giudizio non sarebbero state erogate sulla base di leggi conformi alla Costituzione nell'osservanza dell'articolo 81; e quindi di sollevare incidente formale di legittimità costituzionale delle leggi stesse mediante ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale.

Questo fatto incide sui lavori del Senato. Se anche non sono formalmente programmati (non sappiamo, infatti, come lei chiuderà la seduta) si sa peraltro, per quei doverosi usuali rapporti che si hanno alla fine di una sessione, che dovrebbero essere articolati su questa base: riunire, attorno al 12 settembre, tutte le Commissioni per l'esame preliminare del bilancio 1968 e del consuntivo 1966, riunire l'Assemblea la settimana dopo, per l'esame delle leggi che sono in stato di relazione.

Circa questo calendario lei sa, signor Presidente, che noi non abbiamo mosso obiezioni di principio. Abbiamo soltanto

osservato, oltre quanto ha detto poco fa il senatore Brambilla, che sarebbe desiderabile, pur tenendo conto della spiacevole causa che ha impedito al collega Bonacina di presentare il suo rapporto sulle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, trovare una soluzione a quel problema dopo che tutto il Senato si era impegnato nelle Commissioni allo studio delle relazioni stesse.

La decisione della Corte dei conti a sezioni riunite crea un problema politico e costituzionale e incide sull'*iter* di questi progettati lavori, in maniera assai seria. Debbo dire, ad evitare ogni equivoco, da parte mia e di tutto il Gruppo comunista, che siamo pienamente convinti che l'opera della Corte dei conti nelle sue funzioni di controllo è valida, necessaria e altamente meritoria, come attestano i rilievi fatti nelle relazioni allegate ai rendiconti e nelle delibere di parificazione, e come attestano anche quelle che fino a questo momento sono soltanto notizie di stampa sulle prese di posizione che il Procuratore generale della Corte ieri ha assunto nell'adunanza di tutte le sezioni della Corte stessa.

Del resto, se sollecitiamo, come abbiamo fatto ancora un minuto fa, che si venga a un definitivo esame generale e comparato dei conti degli enti sovvenzionati dallo Stato, secondo quella procedura che fu concordata fra tutti i Gruppi, ciò sta a significare che apprezziamo assai positivamente l'operato della Corte dei conti e la riteniamo un organo indispensabile per l'ausilio della funzione parlamentare. E tanto più apprezziamo il suo lavoro noi, partito di opposizione, in quanto pensiamo di avere, in un certo senso, il dovere costituzionale di essere, non dico più sensibili, ma più pronti di altri nel prendere atto di certe questioni, di certe grandi discrasie che purtroppo esistono nell'Amministrazione della pubblica spesa.

Tuttavia — e non voglio fare una disquisizione — è certo, a nostro parere, come siamo pronti a dimostrarlo, in maniera convincente ed esauriente in ogni prossima occasione, che la Corte dei conti non aveva e non ha alcun potere, in sede di parificazione del rendiconto generale dello

Stato, di sollevare in via incidentale davanti alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale.

Dobbiamo certamente aggiungere a questa affermazione che certamente alla Corte dei conti debbono essere date notevoli attenuanti. La prima è quella che, forse, nell'implicita motivazione di questa decisione (che, per quanto non nota, traspare dai commenti della stampa, alcuni dei quali ispirati da autori assai vicini alla Corte stessa) la Corte sembra aver ragionato in questo modo: poichè io da anni faccio rilievi sulla gestione del bilancio statale, sul modo come vengono amministrati i residui, sul modo come non vengono eliminate le gestioni fuori bilancio, sul modo come si eccede nell'utilizzo dei fondi dati ai funzionari delegati con ordini di accreditamento, e così via, a un certo punto *oportet ut scandala eveniant*. E va bene, che vengano gli scandali.

Ci può essere anche un'altra attenuante. Sappiamo tutti come questa iniziativa di ieri, cui la Corte dei conti per quanto riguarda le leggi di spesa dello Stato non si era mai indotta finora, è stata certamente sollecitata da una pressione che non appare corretta della Corte costituzionale la quale a più riprese ha enunciato la massima che è potere e dovere della Corte dei conti, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, sollevare incidenti di costituzionalità delle leggi di spesa, afferenti anche al bilancio dello Stato ed ha — sintomatica circostanza — ribadito nella maniera più ferma questa tesi proprio in occasione di una sentenza recentissima della fine dell'anno scorso; e questo quando già — mi sia consentito ricordare — i magistrati della Corte costituzionale, ognuno per suo conto e tutti insieme, sapevano bene che questo ramo del Parlamento stava varando un provvedimento di legge costituzionale che risolveva alcune delle questioni che la Corte aveva sottoposto al Parlamento e alcune questioni che la stessa Corte aveva creato con il suo comportamento. Quel disegno di legge è stato redatto con la partecipazione di tutti i Gruppi e firmato da tutti i capigruppo del Senato, è stato votato in prima lettura

al Senato e alla Camera e sta dinanzi a noi per la seconda lettura. E tutti ci auguriamo che vada in porto in tempo utile per il rinnovo, sia pure parziale, dei giudici che verranno a scadere al termine del primo dodicennio.

Ci sono dunque delle notevoli attenuanti. Una terza attenuante potrebbe essere ricercata nella circostanza che, indubbiamente, i componenti della Corte dei conti hanno ragione di lamentarsi, come si lamentano, del fatto che le garanzie costituzionali di indipendenza nei confronti del Governo (garanzie fondamentali per l'alta funzione della Corte e per la possibilità, data ad essa dalla Costituzione, di collaborare con il Parlamento) non sono state attuate. E forse noi stessi, pur essendo un partito di opposizione, dobbiamo in questo momento darci carico di non aver tentato con sufficiente insistenza (anche se lo abbiamo detto più volte) di ottenere che tali mutamenti fossero introdotti nella legislazione vigente.

Tuttavia, e indipendentemente dalla questione giuridica se abbia o non abbia la Corte dei conti il potere a cui mi sono riferito, è certa una cosa: la parificazione del rendiconto dello Stato o c'è o non c'è. A quanto si dice — si tratta di notizie ufficiose, perchè nessuno di noi, ritengo, ha in mano il testo degli atti deliberati dalla Corte — la Corte avrebbe adottato la seguente decisione: avrebbe parificato il rendiconto generale dello Stato del 1966 per tutte quelle partite per le quali non era sospetta di incostituzionalità la legge di spesa che ne era la fonte e avrebbe sospeso ogni deliberazione in ordine alle spese per dir così incriminate, rinviando le leggi relative alla Corte costituzionale.

In tali condizioni, signor Presidente, il Senato della Repubblica, che è il primo ramo del Parlamento dinanzi al quale si dovrà dibattere e deliberare sia il preventivo del 1968 sia il rendiconto del 1966, si troverà dinanzi il preventivo del 1968 per intero ed una parte soltanto del rendiconto del 1966, rimanendo sospesa quella procedura che la legge e la Costituzione considerano preliminare all'esame parlamentare.

Si tratta di una situazione assai strana, alla quale occorre porre in qualche modo riparo. Se è vero — e non lo discutiamo affatto, per le ragioni che ho già cercato di spiegare — che il potere della Corte di parificare, con o senza correzioni, con o senza riserve, il rendiconto generale dello Stato nel testo trasmesso dal Tesoro è un potere autonomo e perfetto per quanto concerne l'identificazione della legalità e correttezza dei dati contabili, è altrettanto vero ed indiscutibile che l'atto politico-legislativo, parlamentare, costituzionale di esame e di approvazione del rendiconto è un atto proprio delle Camere; è un atto che la legge Curti, recentemente approvata, vuole che sia compiuto nel momento in cui si procede anche all'approvazione del bilancio preventivo.

Questi sono i nostri doveri. Non possiamo abbandonare l'esercizio di tali doveri in un momento in cui una pressione dell'opinione pubblica, falsamente guidata da correnti di idee che in questo momento non voglio qualificare, tende sempre più a rappresentare il Parlamento come luogo futile ed ozioso; non ci possiamo piegare ad una situazione nella quale questo dovere possa essere di fatto pretermesso e reso impossibile.

Mi si dirà: ma in definitiva si tratta solo di alcune somme, non si tratta di tutto il rendiconto! Certo, ma il principio è uno; fosse anche soltanto una lira, non avremmo la parificazione, non avremmo il rendiconto nelle forme che la legge e la Costituzione vogliono, non avremmo, in sostanza, la possibilità di esprimere in maniera motivata una volontà del Parlamento.

Questa è la realtà. Che cosa si può fare, signor Presidente?

Evidentemente non possiamo dichiarare la guerra a nessuno. Fa anche troppo caldo; e forse anche il caldo è un'attenuante. Ma possiamo cercare di riparare. Pur essendo pienamente convinti, noi almeno, dell'assoluta carenza di potere della Corte dei conti in questa circostanza, non possiamo impedire alla Corte di inviare le proprie ordinanze alla Corte costituzionale, anche se siamo assai preoccupati del fatto che, in oc-

casione di quella decisione della Corte costituzionale che ho richiamato poco fa, avendo l'Avvocatura dello Stato sostenuto l'improcedibilità di un'altra ordinanza della Corte dei conti relativa alla stessa materia, riguardante, se non erro, la parificazione di un conto di una regione a statuto speciale, le tesi dell'Avvocatura dello Stato, ancorchè brillantemente sostenute, non ebbero il gradimento della Corte costituzionale, come accade in determinate circostanze.

Perciò, signor Presidente, le poniamo un problema. Se si riuniranno le Commissioni del Senato il giorno 12 settembre per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto, che dovrebbe venire in questa forma strana, saremo probabilmente di fronte ad un rendiconto che non è perfetto dal punto di vista della sua formazione. Tra l'altro — lo dico solo incidentalmente — ci troveremo anche, quasi certamente, dinanzi a un bilancio preventivo non accompagnato dalla nota previsionale e programmatica prevista dalla legge Curti.

Quindi dovremo constatare di non poter procedere all'esame del bilancio, in quel momento. Ma questa è ancora una piccola difficoltà perchè quella più grande sta altrove. Se veramente le notizie che ho sommariamente riportate risultassero corrispondenti alla realtà, il Senato non potrebbe far fronte al suo dovere costituzionale, ribadito da una legge recente, la legge Curti, di votare nello stesso turno di tempo il rendiconto e il bilancio preventivo.

Da questa situazione dobbiamo assolutamente uscire. Mi permetto non di fare delle proposte formali, ma, sul piano di quella collaborazione di cui si è discusso poco fa, di dare qualche suggerimento a nome del Gruppo comunista: anzitutto quello di richiedere che si faccia certezza su queste voci, su queste notizie, su queste interpretazioni; che si richieda formalmente da parte della Presidenza del Senato l'immediata trasmissione degli atti nei quali si è concretata la deliberazione della Corte — e cioè la deliberazione relativa alla parificazione, l'ordinanza o le ordinanze (non sappiamo se le questioni di costituzionalità sono sollevate in testi uniti o separati) con le

quali si rimettono alla Corte costituzionale gli incidenti di legittimità, la relazione che accompagna il rendiconto e il rendiconto — in modo che si possa rapidamente stampare tutto questo materiale, facendo magari uno sforzo per dimostrare alla Corte e al Paese che il Parlamento funziona e inviarlo subito a tutti i senatori, anche se in ferie, al loro domicilio, in modo che ciascuno possa cominciare a vedere di che cosa si tratta effettivamente.

In secondo luogo, suggeriamo che quando il 12 settembre (dico il 12 settembre perchè questa è la data indicativa di cui si è parlato) saranno convocate le Commissioni, si veda in quella sede a che punto siamo. E se veramente la deliberazione della Corte è sospensiva per una parte, per le ragioni già dette, si soprasseda all'esame del bilancio e del rendiconto da parte delle Commissioni dando immediatamente a tutti i Gruppi del Senato, che saranno presenti al compito essendo convocate le undici Commissioni permanenti, la possibilità di riunirsi, di formulare proposte, di dare vita immediatamente ad un'assemblea dei capigruppo; eventualmente, se sarà utile e necessario, a una riunione della Giunta del Regolamento, per vedere che cosa si può fare.

In terzo luogo, così come abbiamo fatto un esperimento positivo a proposito della Corte costituzionale e poichè le ragioni che muovono l'animo degli appartenenti alla Corte dei conti ad una certa diffidenza nei confronti del Parlamento hanno qualche giustificazione, penso (non dico che lo propongo come cosa da decidersi adesso) che si potrebbe esaminare l'opportunità di costituire, come si fece per la Corte costituzionale, un comitato ristretto dei rappresentanti di tutti i Gruppi per elaborare una legge, la cui forma costituzionale o ordinaria si potrebbe stabilire a seconda del merito trattato in essa, che riguardasse fondamentalmente tre gruppi di materie: 1) le garanzie di indipendenza degli appartenenti alla Corte dei conti, in generale; 2) i modi nei quali realizzare più efficacemente il precetto dell'articolo 100 della Costituzione, e cioè forme concrete e agili di collega-

mento fra la Corte e le due Camere; 3) norme interpretative sulle funzioni di controllo e sulle funzioni giurisdizionali della Corte.

Crediamo che si tratti di proposte o, se non vogliamo chiamarle proposte, di suggerimenti responsabili. Abbiamo sentito il dovere di sollevare questo problema proprio perchè siamo un partito di opposizione. Riteniamo che il controllo parlamentare sulla pubblica spesa sia una funzione cui l'opposizione in particolare deve essere sensibile, sulla quale deve vigilare e su cui non può cedere neanche di un'unghia, pur se i motivi che spingono altri organi dello Stato a togliere alle Camere una parte di questa competenza hanno, nel fondo, delle giustificazioni attendibili. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Senatore Perna, la Presidenza del Senato non sottovaluta la delicatezza dei problemi che lei ha sollevato in questo momento.

Per quanto concerne lo svolgimento dei lavori del Senato — lei ha fatto riferimento ad una prossima data, cioè al 12 settembre — sono in grado di informare l'Assemblea che la richiamata decisione della Corte dei conti non avrà alcuna influenza sulla tempestiva presentazione da parte del Governo del disegno di legge di approvazione del consuntivo dell'esercizio 1966. Ritengo che le questioni sollevate da lei, senatore Perna, potranno trovare adeguata trattazione proprio in sede di esame del disegno di legge anzidetto sia in Commissione sia in Assemblea.

Le do pure assicurazione che le ordinanze saranno trasmesse per legge e ne saranno fatte copie per tutti i Gruppi.

**P E R N A .** Noi non sappiamo quale sarà il contenuto effettivo della legge; la ringrazio delle sue assicurazioni, però debbo dire che noi formuliamo e fin da ora, salvo a smentirci se sarà possibile, ogni eventuale riserva sulla legalità dell'approvazione dell'intero bilancio, compreso il preventivo.

**Per l'iscrizione all'ordine del giorno  
del disegno di legge costituzionale n. 938**

P R E Z I O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E Z I O S I . I senatori Lussu e Schiavetti hanno presentato un disegno di legge costituzionale n. 938: « Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica » il quale fu comunicato dalla Presidenza il 15 dicembre 1964. Tale disegno di legge costituzionale fu inviato alla 1ª Commissione e ne venne iniziato l'esame nella seduta del 5 aprile 1967. In quell'occasione fu richiesto dal presidente Schiavone di domandare all'Assemblea la concessione di un nuovo termine di due mesi per l'esame del predetto disegno di legge. Successivamente, il 30 maggio, si era rinviata ogni decisione sul disegno di legge per poterne approfondire la portata.

Io mi permetto di far richiamo alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 32 del nostro Regolamento, affinché, essendo stato già concesso un nuovo termine non superiore ai due mesi, scaduto tale termine il disegno di legge venga iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo dei proponenti.

S C H I A V O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A V O N E . Desidero osservare che il disegno di legge, di cui trattasi, è stato per lungo tempo in corso di esame dinanzi alla 1ª Commissione e il senatore Preziosi non ha mai avanzato sollecitazioni. Io dichiaro di essere a completa disposizione. Non posso fare nomi, ma c'è stata persona che ha chiesto di aspettare, perchè i senatori dell'opposizione non erano pronti. Io ritengo che alla prima seduta della Commissione si possa comunque chiudere l'argomento per poi venire in sede di Assemblea, essendo stata già fatta la relazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Schiavone, domani la Commissione è convocata, penso che potrà trattare anche dell'argomento e poi eventualmente saremo in grado di decidere quando porre all'ordine del giorno il disegno di legge.

Senatore Preziosi, è d'accordo?

P R E Z I O S I . Onorevoli Presidente, io sono stato premurato dai proponenti per chiedere, ai sensi dell'articolo 32, l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge. In sede di Commissione, domani comunque il disegno di legge non potrà essere discusso.

P R E S I D E N T E . Senatore Preziosi, se lei si richiama al Regolamento, dato che i termini sono scaduti, l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge non può essere negata. Il Presidente della Commissione ha fatto però balenare uno spiraglio, che si possa in Commissione discutere dell'argomento.

P R E Z I O S I . Non è mia intenzione far torto al Presidente della Commissione, il quale ben conosce la stima che ho per lui. Faccio però presente di essere stato vivamente premurato dai proponenti nel senso che ho precisato.

S C H I A V O N E . Chiarisco ulteriormente che la discussione è stata iniziata. Io ho steso la relazione. La discussione dovrebbe ultimarsi e penso ciò avverrà alla prima seduta utile.

P R E S I D E N T E . Senatore Preziosi, se lei insiste, la Presidenza non può far altro che porre il disegno di legge all'ordine del giorno.

P R E Z I O S I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Faccio comunque presente che non c'è nulla di precluso. La Commissione può eventualmente richiamare a sè la discussione del disegno di legge, se vi sarà il consenso di tutti, e riprendere l'esame dell'argomento.

**Per le ferie estive**

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, gradiscano gli auguri di serene e distensive vacanze. Tali auguri estendo a tutti i funzionari e collaboratori del Senato dai più alti ai più umili ed ai rappresentanti della stampa parlamentare e non parlamentare. (*Applausi*).

**Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Comunico altresì di aver deferito detto disegno di legge alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) in sede deliberante.

Avverto che la 1ª Commissione permanente è convocata per domani 27 luglio 1967 alle ore 11,30 per esaminare il predetto disegno di legge.

**Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta pomeridiana, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831).

**Annunzio di mozioni**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

**G E N C O , Segretario:**

**PARRI, TERRACINI, SCHIAVETTI, GATTO Simone, BRAMBILLA, MACCARRONE, DI PRISCO, RODA, PETRONE, TREBBI. —** Il Senato,

preso atto delle conclusioni della Commissione senatoriale di inchiesta sull'INPS, dalla quale risultano confermati i gravi fatti che giustamente hanno allarmato e indignato i lavoratori italiani, e precisate le responsabilità in atti di irregolarità amministrative anche di carattere criminoso favorite anche da un insufficiente sistema dei controlli vigenti;

constatato che tali fatti confermano una situazione non più sostenibile di un Istituto previdenziale le cui strutture organizzative ed i criteri di gestione sono espressione della legislazione corporativa del regime fascista, e come tale non idonea tra l'altro ad assicurare il sollecito disbrigo delle pratiche, determinando con ciò gravi danni agli assicurati i quali sono costretti a lunghe attese, a volte anche di anni per il riconoscimento dei propri diritti;

rilevato che somme rilevanti, in valore di centinaia di miliardi, sono state sottratte dai fondi previdenziali ed impiegate in attività estranee ai compiti istituzionali dell'INPS, in operazioni finanziarie fallimentari o a carattere speculativo a favore di determinate persone od enti a carattere privato o pubblico;

affermata la necessità che venga realizzato un nuovo sistema pensionistico a ripartizione, a mezzo del quale venga garantita la utilizzazione dei fondi esclusivamente per gli scopi istituzionali di prestazioni monetarie ai lavoratori assicurati,

impegna il Governo a realizzare entro la presente legislatura una riforma dell'attuale sistema pensionistico nella quale:

1) vengano effettuate misure di graduale smobilizzo degli investimenti a capitalizzazione, di blocco delle riserve monetarie e una conseguente utilizzazione degli avanzi delle riserve stesse, per fare fronte alle maggiori spese che sono derivanti dagli urgenti e improrogabili miglioramenti pensionistici

e di riforma, che sono contenuti nella legge n. 903 del 1965, in modo da evitare aumenti dei contributi e oneri eccessivi per il bilancio dello Stato;

2) si addivenga alla formazione di un unico organismo nazionale previdenziale che abbia il compito della riscossione unificata dei contributi, della gestione e della erogazione di tutte le prestazioni monetarie e la cui gestione sia affidata ai lavoratori stessi non necessariamente limitata alle proprie rappresentanze sindacali le quali siano poste tuttavia in maggioranza negli organi amministrativi centrali e periferici, dando immediata attuazione alla istituzione dei Consigli provinciali e regionali con poteri decisionali anche in materia di ricorsi;

3) si provveda alla destinazione del patrimonio sanatoriale-antitubercolare ad enti ospedalieri locali, ed al loro inserimento nella rete ospedaliera generale sottoposta alle direttive del Ministero della sanità, e in modo da garantire l'unitarietà delle prestazioni ed il superamento della divisione esistente tra assicurati e non assicurati. (52)

#### Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

BERGAMASCO, VERONESI, ALCIDI REZZA Lea, TRIMARCHI, GRASSI, CATALDO, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Per conoscere se, stante la persistente crisi del settore lattiero-caseario della nostra agricoltura che, solo in un vasto e duraturo ampliamento del consumo alimentare del latte potrà trovare soluzione, con vantaggio contemporaneo della pubblica salute, specie dei giovani, il Governo non intenda, accogliendo la richiesta avanzata dai produttori, porre in attuazione, a partire dall'anno scolastico 1967-68, una quotidiana razionale distribuzione di latte agli alunni delle scuole, quanto meno del

settore primario, quale idoneo ed utile elemento sia di educazione che di assistenza alimentare, il tutto come, in atto, da parecchio tempo in molti altri Paesi dell'Occidente europeo. (641)

CUZARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se, di fronte alla drammatica situazione in cui versano le popolazioni della riviera jonica di Messina, non intendano disporre per l'immediato approvvigionamento dei comuni stessi sulla quota loro spettante dell'acquedotto dell'Alcantara.

L'entrata in funzione di tale acquedotto solo per la città di Messina, la mancata costruzione dei serbatoi al servizio dei singoli comuni, l'obbligo, posto con lo spettro dello assetamento delle popolazioni, di trasferire a un Ente regionale la distribuzione interna con la conseguenza di pesanti aumenti del prezzo dell'acqua e delle prestazioni agli utenti e, in concorso, la riduzione ulteriore delle entrate comunali alimentate in atto dall'attivo degli acquedotti, non possono essere accettati senza un approfondito esame.

In atto invece ai Comuni viene presentato uno schema di contratto la cui approvazione porta all'aumento fino al 400 per cento del solo onere per fornitura d'acqua, aumento che non serve assolutamente a garantire la manutenzione delle reti che l'Ente acquedotti siciliani sovraccarico di personale, gravato di alti costi di gestione e lentezza di interventi, non è in grado di assicurare.

L'interpellante chiede quindi che venga definita la competenza della gestione dell'adduttrice principale; ma che, nelle more, i comuni siano approvvigionati con salvezza del loro diritto-dovere di gestire la rete interna, alle stesse condizioni di pagamento per metro cubo praticate per Messina.

Chiede inoltre che venga dato adempimento alle norme di concessione delle acque dell'Alcantara che prevedono la impermeabilizzazione della canalizzazione irrigua « prima » della immissione delle acque in rete, ove non si chieda agli interessati alla irri-



gazione il sacrificio in vantaggio di tutti gli abitanti della riviera.

La gravità e pericolosità della situazione igienico-sanitaria che si sta creando sulla riviera jonica non potrà certo sfuggire ai Ministri che vorranno disporre un provvedimento di emergenza. (642)

NENCIONI, GRAY, BASILE, CREMISINI, CROLLALANZA, FRANZA, GRIMALDI, FERRETTI, LATANZA, LESSONA, PACE, PONTE, TURCHI, PINNA, PICARDO, MAGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento alla relazione della Commissione d'inchiesta sulle attività dell'INPS gli interpellanti chiedono di conoscere quali provvedimenti intendono prendere con urgenza per la ristrutturazione dell'Istituto e per limitare la sua attività ai compiti d'istituto. (643)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

FABIANI, AIMONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene opportuno sotto il profilo utilitario ed umano evitare ogni provvedimento di licenziamento riguardante 32 vigili del fuoco, assunti in servizio presso il Comando di Firenze, in occasione dell'alluvione del novembre 1966, parificandoli a quelli che trovandosi nelle stesse condizioni hanno potuto usufruire di una proroga di altri sei mesi e lasciare così la possibilità di una eventuale sistemazione di un organico dopo che fosse approvato il disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati riguardante i nuovi organici del Corpo vigili urbani. (1947)

RODA, MASCIALE, DI PRISCO, TOMASINI, PASSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale tipo di protesta intenda elevare nei con-

fronti del Governo degli Stati Uniti, reo del massacro indiscriminato dei cittadini statunitensi di razza negra, massacro che, nel ricordo, ci riporta addirittura ai tempi dei genocidi nazisti. (1948)

D'ANGELOSANTE, DI PAOLANTONIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga necessario ed urgente intervenire con idonee iniziative, al fine di arrestare il processo di riduzione delle attività industriali in Abruzzo, che ha gravissime conseguenze sul livello dell'occupazione e dei consumi, nonchè allo scopo di favorire l'inversione dell'attuale tendenza; segnatamente gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro intende intervenire, con i necessari finanziamenti e con l'indispensabile controllo della gestione, al fine di evitare la chiusura dello stabilimento IMA di Pescara, che, con i suoi 300 operai di elevata qualifica professionale, costituisce la più grande industria metalmeccanica della città e della Regione. (1949)

D'ANGELOSANTE, DI PAOLANTONIO. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere se — a seguito dell'ulteriore riduzione operaia in Abruzzo, causata dalla grave ed imminente minaccia di chiusura dello stabilimento IMA (Industria metalmeccanica abruzzese) di Pescara, che attualmente occupa 300 dipendenti — non ritengano di accogliere le proposte formulate dai sindacati dei lavoratori, nonchè del Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Pescara, volte ad ottenere l'intervento delle partecipazioni statali, sia per impedire la chiusura dell'IMA (azienda che si è rivelata capace di produrre a prezzi competitivi macchinari che hanno già conquistato vasti mercati nazionali ed esteri e che attraversa una situazione assai critica solo a causa degli investimenti in settori estranei alla sua attività effettuati dall'attuale gruppo dirigente), sia

per avviare una valida politica di industrializzazione nella regione abruzzese, tanto gravemente colpita dalla emigrazione e dalla disoccupazione.

Gli interroganti ricordano che, negli ultimi tre anni, sia per la chiusura di alcune fabbriche, sia per la riduzione del numero degli occupati in altre di maggiore consistenza, sia infine per la caduta degli investimenti pubblici e privati, segnatamente nell'edilizia, si è verificata una contrazione assai rilevante dell'occupazione, tale da compromettere non solo il livello dei redditi di lavoro ma l'assetto dell'intera economia regionale.

Ricordano, inoltre, che, in occasione della chiusura dello stabilimento Montecatini di Piano d'Orta (estate 1964), il Ministro delle partecipazioni statali riconobbe l'urgenza e la necessità di cospicui investimenti pubblici nella zona, indicando la possibilità di una sollecita soluzione del problema. (1950)

**TORELLI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a disporre, a partire dal 1° settembre 1967 la cessazione dell'erogazione delle quote *pro capite* a favore dei bambini e ragazzi predisposti alla tbc., ospiti degli Istituti permanenti a carattere preventivo non vigilati.

Rilevato in particolare che il provvedimento riguarda 15 mila minori ricoverati a scopo di prevenzione, scelti i più indigenti e bisognosi di cure in circa 100 Istituti benefici e che l'estrema gravità del provvedimento colpisce una missione profondamente umana, rivolta all'assistenza dei bambini poveri e di costituzione fisica estremamente labile,

si chiede se non corrisponda a giustizia e quindi se il Ministro non ritenga di revocare o quanto meno sospendere il drastico provvedimento in oggetto ed invece ricercare modi e mezzi per maggiormente aiutare la opera assistenziale svolta dai predetti Istituti a favore dell'infanzia più bisognosa di cure preventive. (1951)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**MONTINI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere quanto segue:

L'Assemblea dell'Unione europea occidentale ha votato, il 14 giugno 1967, una mozione di disapprovazione (doc. 413), relativa al Rapporto annuale nel suo complesso, presentata dal Consiglio all'Assemblea.

La mozione è motivata particolarmente dal fatto che la « risposta relativa alla Raccomandazione n. 145 dell'Assemblea concernente l'avvenire dell'UEO costituisce un rifiuto di procedere ad un esame serio dell'adattamento delle strutture dell'UEO alle realtà attuali », come pure dal fatto che « i capitoli della relazione relativi alla difesa non forniscono alcuna informazione circa le decisioni del 1966 sulla riorganizzazione dell'Alleanza » e che « nessun seguito è stato dato alla Raccomandazione n. 136 della Assemblea, e ciò nonostante la promessa fatta dal Consiglio il 14 ottobre 1966 ».

Nella ricordata Raccomandazione n. 145, l'Assemblea aveva chiesto al Consiglio « di studiare sia i problemi urgenti posti all'UEO dalla decisione presa dalla Francia di ritirarsi dai comandi integrati della NATO, sia la struttura istituzionale che sarà opportuno dare all'UEO, nonché di procedere all'esame del complesso dei problemi della difesa europea a lungo termine e della funzione che l'UEO può svolgere ai fini della loro soluzione ».

Nella Raccomandazione n. 136, anch'essa sopra ricordata, l'Assemblea aveva chiesto al Consiglio di consultare l'Assemblea, eventualmente attraverso le competenti Commissioni di questa, prima che il Consiglio Atlantico del Nord prendesse decisioni definitive suscettibili di avere ripercussioni sull'applicazione del Trattato di Bruxelles, e di tenerla informata — mediante una relazione supplementare alla Relazione annuale, da presentarsi in occasione della seconda parte della Sessione — sulla evoluzione dei negoziati in corso nell'ambito della NATO.

La risposta del Consiglio alla Raccomandazione n. 145 affermava, tra l'altro, quanto segue: « Per quanto concerne i problemi a breve termine, il Consiglio ha iniziato, a seguito della riunione ministeriale di Bonn del dicembre 1966, uno studio approfondito per stabilire in quale misura il ritiro della Francia dalla organizzazione militare integrata della NATO sia tale da incidere sulla applicazione del Trattato di Bruxelles modificato. Dato lo spirito di larga comprensione emerso nel corso dei lavori, si può sperare che i pochi punti rimasti in sospeso troveranno soluzione soddisfacente ».

La risposta alla Raccomandazione n. 136 precisava che « prendendo in considerazione i suggerimenti dell'Assemblea, il Consiglio è disposto a presentarle, nella forma appropriata ed appena possibile, una Relazione sull'evoluzione dei negoziati in corso nell'ambito dell'Alleanza atlantica ».

In considerazione del fatto che il Consiglio non ha finora mai presentato all'Assemblea la Relazione supplementare che gli era stata chiesta dall'Assemblea stessa e che il Consiglio si era impegnato a sottoporle,

l'interrogante chiede di sapere:

1) per quali motivi nessuna Relazione sull'evoluzione dei negoziati in corso nell'ambito della NATO è stata presentata all'Assemblea dell'UEO, mentre, già da tempo, i negoziati in parola sono giunti a determinati, precisi risultati;

2) quali sono le conclusioni dello studio approfondito svolto per stabilire in quale misura il ritiro della Francia dalla organizzazione militare integrata della NATO incida sull'applicazione del Trattato di Bruxelles;

3) se non ritenga che il Consiglio debba presentare all'Assemblea una Relazione annuale concernente le proprie attività e non quelle dell'Assemblea, secondo quanto, in forza dell'articolo IX del Trattato di Bruxelles modificato, è tenuto a fare;

4) quali conclusioni ritiene che il Consiglio dell'UEO debba trarre dalla mozione di disapprovazione. (6604)

MAMMUCARI, GIGLIOTTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali decisioni si intendono prendere in merito ai lavori di ampliamento e alla gestione dell'aeroporto di Fiumicino, in vista della sua agibilità in funzione della crescente intensità del traffico aereo e in funzione della sua attrezzatura adeguata alla prossima utilizzazione di aerei supersonici per il trasporto di persone, merci e posta. (6605)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere quale è la situazione amministrativa, i criteri di utilizzazione, la funzione delle Aziende: Stazione sperimentale Tor Mancina, sita sul territorio di Monterotondo (Roma), Casale Nuovo e Montemaggiore site nei territori dei comuni di Monterotondo e Montelibretti (Roma), dipendenti la prima dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la seconda e la terza dal Ministero della difesa.

Gli interroganti sono stati indotti a presentare interrogazione a seguito anche di una campagna di stampa, che denuncia malversazioni compiute dai dirigenti di dette Aziende. (6606)

RENDINA. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti per le rispettive competenze intendano adottare per risolvere i gravi problemi dell'igiene e della sanità pubblica nel comune di S. Cipriano di Averza (Caserta).

Le condizioni igienico-sanitarie di questo Comune sono tali da sollevare raccapriccio e sdegno anche nelle persone più disposte a giudicare con comprensione e indulgenza certi fenomeni di abbandono e di vergognosa cattiva amministrazione di molti comuni del Mezzogiorno.

L'interrogante per brevità dirà soltanto che in tutte le cunette delle strade di questo Comune, per mancanza di una rete fognante, stagna in permanenza per non meno di 20 cm. di altezza acqua malsana, verdastra, maleodorante, ripiena di insetti e di vermi;

che esse strade ignorano l'opera del servizio di nettezza urbana e che tutto intorno alla città a contatto con l'abitato sono cumuli di immondizie e di rifiuti che vanno al di là di ogni immaginazione;

che tutto ciò spiega perchè nella scorsa estate 1966 in quel Comune si verificarono ben 292 casi di tifo e che quest'anno se ne sono verificati già nove.

Se non ritengano di dovere disporre una immediata inchiesta con l'invio di una Commissione sul posto ed in ogni caso, in attesa del compimento delle opere necessarie a risolvere interamente il problema, di dover impartire ordini precisi al Prefetto, al Genio civile, alle Autorità sanitarie provinciali ed al Comune per il compimento immediato di opere (rimozione delle acque, disinfezione ed asportazione di detriti) che possano almeno contingentemente rimediare con una qualche efficacia alla predetta gravissima situazione. (6607)

ALCIDI REZZA Lea. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia secondo la quale professori universitari di ruolo siano stati nominati supplenti presso una Università diversa da quella di appartenenza ed abbiano svolto, in detta qualità, funzioni accademiche (partecipazione a commissioni di esame, ecc.) e se non ritenga, ammesso che la notizia risponda al vero, di impartire disposizioni atte ad impedire che i fatti lamentati abbiano a ripetersi. (6608)

VERONESI, ROTTA, PALUMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per chiedere se non ritengano prendere provvedimenti al fine di poter emanare con la massima urgenza possibile il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico onde consentire che le amministrazioni degli Enti locali possano tempestivamente provvedere, per loro parte, alla emanazione dei regolamenti locali. (6609)

TOMASSINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se non ritengano urgente intervenire per la sistemazione della rete fognante e dello scolo delle acque nere e delle acque saponate nella borgata Pocacqua di Anzio, il cui stato è gravemente pericoloso per la pubblica sanità, data la possibilità della diffusione di infezioni per l'inquinamento delle acque.

Inoltre, se non ritengano altrettanto urgente eseguire le opere necessarie per assicurare l'approvvigionamento idrico della popolazione. (6610)

RENDINA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione esistente in provincia di Caserta in tema di concessione di autorizzazioni per il trasporto merci per conto terzi con autocarri superiori ai 50 quintali.

L'ingiusta restrizione nelle predette concessioni sproporzionata rispetto allo sviluppo economico ed industriale della provincia (si consideri che nella provincia di Caserta non si rilasciano da anni più di 100 o 110 concessioni) da una parte favorisce i grossi trasportatori di fuori provincia, dall'altra costringe i trasportatori sforniti di concessioni per conto terzi a rischiare di incorrere in pesantissime contravvenzioni che annullano il guadagno della categoria creando gravissime condizioni di disagio, (vedasi in proposito l'alta statistica delle contravvenzioni nella predetta provincia).

Se non ritenga di dovere pertanto disporre per un aumento annuale del contingente di concessioni rapportato al maggior incremento dell'attività economica di quella zona ad evitare il prosperare della camorra e del mercato nero per il trasferimento abusivo di concessioni tra aziende e aziende. (6611)

RENDINA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ha notizia dell'altissimo prezzo delle locazioni di immobili dati in affitto dall'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Caserta.

Abitazioni di quattro vani nella città di Capua di recente sono state assegnate al canone mensile di lire ventiduemila costringendo così a sacrifici altissimi i beneficiari, rappresentati generalmente da famiglie di modesti lavoratori.

Se non intenda di dover intervenire ad impedire che una siffatta situazione contraddica le finalità primarie dell'Istituto come quella di agire in maniera calmieratrice del mercato delle abitazioni e di offrire altresì una casa ai lavoratori a prezzi accessibili. (6612)

PERRINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza della preoccupazione e della emozione suscitata nel Paese per la notizia che il Ministero della sanità ha disposto drasticamente con decorrenza dal 1° settembre 1967 la dimissione di 15 mila bambini ricoverati in Istituti di prevenzione antitubercolari.

Trattasi di bambini predisposti alla tubercolosi e figli di tubercolotici sottratti al contagio diretto, i quali attraverso il ricovero negli appositi istituti vengono concretamente tutelati nella salute.

Per sapere come si concilia questo drastico provvedimento con le solenni affermazioni della tutela sanitaria dei cittadini, come previsto dal Piano quinquennale di sviluppo pur recentemente approvato e che intende far leva sull'azione di medicina preventiva.

L'interrogante chiede se non sia il caso di soprassedere al disposto provvedimento per un più approfondito esame dello stesso e nell'intento di esaminare la possibilità di continuare l'assistenza dei bambini attraverso l'intervento dell'INPS o di altri Enti. (6613)

MASCIALE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui ai dirigenti delle Banche vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:

Dirigenti di grandi banche di carattere nazionale (come Credito italiano, Banca commerciale italiana, Banco di Roma, Ban-

ca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, eccetera) percepiscono in media: dai 75 milioni agli 80 milioni l'anno (al mese: da 5.900.000 lire a 6.600.000 lire) con liquidazioni a fine carriera variabili da 250 milioni a 350 milioni (la somma di 350 milioni è stata liquidata recentemente ad un massimo Dirigente di Banca di interesse nazionale - IRI); con trattamenti di pensione variabili da 1 milione a 2 milioni al mese.

Direttori di sede - capoluoghi di provincia (delle Banche di cui sopra) percepiscono in media: dai 18 milioni ai 20 milioni l'anno (al mese: da 1.500.000 lire a 1.600.000 lire); con liquidazioni, a fine carriera, variabili dai 35 milioni ai 45 milioni; con trattamenti di pensione variabili da 500.000 lire a 800.000 lire al mese.

Direttori Generali (di importanti Banche locali), percepiscono in media dai 20 milioni ai 25 milioni l'anno (al mese: da 1.600.000 lire a 2 milioni); con liquidazioni, a fine carriera, variabili dai 40 ai 50 milioni; con trattamenti di pensione variabili da 800.000 lire a 1 milione al mese.

L'interrogante chiede inoltre di sapere in caso affermativo quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per eliminare siffatti eccessivi trattamenti, specialmente dato che gli stessi dirigenti negano ai propri dipendenti le legittime richieste di aumento di stipendio. (6614)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per salvare le pitture di Giulio Romano, che adornano o adornavano i soffitti e le pareti del Palazzo Conti in Poli (Roma), pitture che o sono state coperte da una mano di calce o si stanno rompendo o stanno cadendo. (6615)

MAMMUCARI, LEVI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non ravvisa la necessità di intervenire affinché siano salvaguardate le opere d'arte esistenti in molti comuni della provincia di Roma e tra questi Poli, ove stanno andando in rovina le pitture di Giulio Romano, che

adornano o adornavano i soffitti e le pareti del palazzo Conti;

e affinché le opere d'arte ripristinate con l'aiuto dello Stato siano aperte al godimento del pubblico e non ritenute esclusivamente proprietà privata, come avviene a Zagarolo ove le pitture dello Zuccari, ripristinate con l'aiuto dello Stato a Palazzo Rospiigiosi-Pallavicini, sono chiuse al pubblico. (6616)

PALERMO, FABRETTI. — *Al Ministro della difesa.* — L'11 luglio 1967 è deceduto per emorragia cerebrale, il militare di leva dragone Edoardo Bocchetti, in forza al IV Reggimento (Genova Cavalleria) squadrone comando II gruppo di stanza a Palmanova (Udine).

Poichè risulterebbe agli interroganti che in precedenza al decesso questo giovane aveva dimostrato gravi sintomi di affaticamento, premonitori del male, a causa della pesantezza delle esercitazioni e del servizio, che aveva chiesto tre volte visita medica senza alcun esito ricevendone per giunta delle punizioni di rigore, che da tre mesi non usciva in libera uscita eccetera, e poichè tale tra-

gico evento ha suscitato profondo malcontento e grave turbamento tra i giovani militari del su citato reggimento, gli interroganti sollecitano il Ministro a predisporre una severa e rapida inchiesta al riguardo per appurare eventuali responsabilità. (6617)

BASILE, GRIMALDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, anche in relazione alla persistente grave crisi del settore lattiero-caseario, se non ritengano opportuno assicurare anche in Italia con la prossima apertura dell'anno scolastico la distribuzione giornaliera di una razione di latte agli alunni della scuola d'obbligo, e in caso positivo quali concreti provvedimenti intendano adottare a tale fine. (6618)

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari